



**COMUNE DI SOVICILLE**  
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE**  
(Urbana e rurale)

06 settembre 2002

Consulenza: dr. Andrea Kaczmarek - Perugia



## **INDICE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento

### **CAPO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

- Art. 3 - Carico e scarico delle merci
- Art. 4 - Rottami e detriti
- Art. 5 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
- Art. 6 - Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico
- Art. 7 - Tende solari
- Art. 8 - Mostre e vetrine
- Art. 9 - Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione
- Art. 10 - Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole
- Art. 11 - Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico

### **CAPO III - INTERVENTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE**

- Art. 12 - Ambito di applicazione
- Art. 13 - Apertura del cantiere stradale
- Art. 14 - Contenuto della concessione
- Art. 15 - Procedura d'urgenza
- Art. 16 - Conferenza dei servizi
- Art. 17 - Convenzioni e accordi
- Art. 18 - Esecuzione dei lavori
- Art. 19 - Cauzione
- Art. 20 - Obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori
- Art. 21 - Responsabilità

### **CAPO IV - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI**

- Art. 22 - Divieti di esposizione o detenzione
- Art. 23 - Uso dei cassonetti
- Art. 24 - Raccolta differenziata
- Art. 25 - Scarichi civili provenienti da abitazioni
- Art. 26 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 27 - Sgombrò della neve sulla pubblica via
- Art. 28 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
- Art. 29 - Pulizia delle vetrine
- Art. 30 - Volantini, opuscoli e foglietti

### **CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI**

- Art. 31 - Disposizioni riguardanti gli animali in genere
- Art. 32 - Cani



## **CAPO VI - DECORO DEI CENTRI ABITATI**

- Art. 33 - Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti
- Art. 34 - Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi
- Art. 35 - Oggetti sospesi o sporgenti
- Art. 36 - Caduta di acqua su area pubblica
- Art. 37 - Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 38 - Bestie macellate e trasporto carni
- Art. 39 - Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico
- Art. 40 - Vasche e fontane
- Art. 41 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro
- Art. 42 - Installazione di antenne paraboliche
- Art. 43 - Prescrizioni di installazione di antenne paraboliche

## **CAPO VII - QUIETE PUBBLICA**

- Art. 44 - Disposizioni generali
- Art. 45 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
- Art. 46 - Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni
- Art. 47 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
- Art. 48 - Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli
- Art. 49 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
- Art. 50 - Attività musicali
- Art. 51 - Suono delle campane
- Art. 52 - Discoteche, cinema e ritrovi
- Art. 53 - Accampamenti

## **CAPO VIII - SICUREZZA NEGLI ABITATI**

- Art. 54 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
- Art. 55 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
- Art. 56 - Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici
- Art. 57 - Accensione di fuochi ed altre disposizioni antincendio
- Art. 58 - Scalpellamento di vie o piazze
- Art. 59 - Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito
- Art. 60 - Lavori di edilizia
- Art. 61 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
- Art. 62 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 63 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI**

- Art. 64 - Definizioni
- Art. 65 - Caratteristiche dei locali
- Art. 66 - Requisiti per l'esercizio del commercio
- Art. 67 - Comunicazione per esercizi di vicinato



- Art. 68 - Verifica della veridicità delle comunicazioni di vicinato
- Art. 69 - Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita
- Art. 70 - Procedimento per le medie strutture di vendita
- Art. 71 - Istruttoria per le medie strutture di vendita
- Art. 72 - Domande per medie strutture di vendita: automatismi e priorità
- Art. 73 - Termine del procedimento
- Art. 74 - Grandi strutture di vendita e centri commerciali
- Art. 75 - Autorizzazioni temporanee
- Art. 76 - Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio
- Art. 77 - Gestione di reparto
- Art. 78 - Subingresso e modifiche nella rappresentanza
- Art. 79 - Vendite straordinarie
- Art. 80 - Obbligo di vendita
- Art. 81 - Allestimento vetrine
- Art. 82 - Disposizioni di carattere merceologico

#### **CAPO X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI**

- Art. 83 - Oggetto e definizioni
- Art. 84 - Necessità dell'autorizzazione
- Art. 85 - Requisiti soggettivi
- Art. 86 - Requisiti dei locali
- Art. 87 - Sale con giochi prevalentemente automatici
- Art. 88 - Sale con giochi prevalentemente non automatici
- Art. 89 - Domande relative alle sale giochi
- Art. 90 - Subingresso in sale giochi
- Art. 91 - Orari delle sale giochi
- Art. 92 - Disturbo alla quiete
- Art. 93 - Sospensione dell'attività
- Art. 94 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 95 - Prescrizioni di esercizio per le sale giochi
- Art. 96 - Superficie utile delle strutture con giochi
- Art. 97 - Procedura per l'installazione di singoli giochi
- Art. 98 - Prescrizioni per i singoli giochi
- Art. 99 - Violazioni
- Art. 100 - Abuso dell'autorizzazione

#### **CAPO IX - MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI**

- Art. 101 - Esercizio di mestieri girovaghi
- Art. 102 - Portabagagli e facchini
- Art. 103 - Lavavetri
- Art. 104 - Tendonì ed altre attrezzature per pubblici spettacoli
- Art. 105 - Cortei e processioni

#### **CAPO XII - POLIZIA RURALE**

- Art. 106 - Costruzioni rurali



Art. 107 - Strade vicinali

Art. 108 - Distanze dei fossi, canali ed alberi

**CAPO XIII - SANZIONI**

Art. 109 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 110 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Art. 111 - Sequestro e custodia di cose

Art. 112 - Sospensione delle licenze

**CAPO XIV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 114 - Situazioni regolari pregresse

Art. 115 - Accessi stradali

Art. 116 - Entrata in vigore

\* \* \*



**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**(Disciplina della polizia urbana)**

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti ed attende:
  - a) alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale;
  - b) ad un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina;
  - c) alla sicurezza dei cittadini
  - d) al buon andamento della collettività locale
2. Le norme del presente regolamento relative agli spazi e luoghi pubblici si applicano anche agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso o comunque aperti al pubblico nei quali, ai fini di vigilanza è consentito l'accesso della Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza.
3. Le disposizioni del regolamento si applicano in assenza di specifiche norme contenute in fonti superiori o da specifici regolamenti comunali di settore.

**Art. 2**  
**(Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento)**

1. Fatte salve le disposizioni di legge, le attività consentite dal presente regolamento sono:
  - a) soggette ad autorizzazione, se espressamente prevista;
  - b) soggette a sola previa comunicazione, se espressamente prevista;
  - c) liberamente svolte, negli altri casi.
2. Le autorizzazioni sono richieste almeno dieci giorni prima della data di inizio delle operazioni o attività assentite e sono rilasciate personalmente al richiedente.
3. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto almeno otto giorni prima del momento previsto per l'inizio dell'attività, salvo diverso termine previsto nelle singole disposizioni. L'eventuale diniego o l'imposizione di prescrizioni, condizioni, limitazioni è comunicato all'interessato entro il settimo giorno successivo all'invio della comunicazione, salvo diverso termine previsto nelle singole disposizioni.
4. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni debbono contenere:
  - a) Le generalità del richiedente
  - b) Il luogo in cui si effettua l'attività
  - c) La data e la durata dell'attività
  - d) La descrizione dell'attività, esauriente e dettagliata
  - e) Le precauzioni adottate
  - f) Le certificazioni relative ad eventuali impianti o strutture allestite



5. Nel caso in cui il richiedente si sia trovato nell'impossibilità di seguire la procedura ordinaria di cui ai commi 2 e 3, può eccezionalmente e sotto la sua responsabilità e ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di assenza dei presupposti, dar corso all'attività, normalmente soggetta ad autorizzazione o comunicazione, previo invio di comunicazione scritta, anche a mezzo fax, o e-mail seguiti da avviso telefonico, almeno due ore prima dell'inizio dell'attività.
6. Le autorizzazioni sono rilasciate, e le comunicazioni ricevute, fatti salvi i diritti dei terzi. Esse, nei casi stabiliti dalla legge possono essere subordinate al previo versamento di cauzione. Non è prevista cauzione per le agenzie di affari di cui all'articolo 116 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
7. Il richiedente ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni assentite e ripristinare lo stato originario dei luoghi e delle cose.
8. Per preminenti motivi di pubblico interesse, il responsabile del Settore può in ogni momento subordinare la prosecuzione dell'attività al rispetto di ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni nonché interdirne la prosecuzione in caso di non rispetto delle disposizioni impartite ed obblighi assunti.
9. Qualora le prescrizioni imposte al richiedente prevedano obblighi di fare, in caso di inosservanza, l'Autorità Comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa della spesa, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.
10. Il Regolamento stabilisce i casi in cui determinate attività richiedono il preavviso verbale ed i termini dello stesso.
11. Il Responsabile del servizio può emanare disposizioni attuative o integrative del presente Regolamento. Ove necessario, il Responsabile del servizio o, sul posto, qualsiasi agente o funzionario di polizia locale, può emanare disposizioni temporanee, ordini, anche verbali.

## **CAPO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO**

### **Art. 3 (Carico e lo scarico delle merci)**



1. Le operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali su suolo pubblico debbono avvenire senza intralcio o pericolo alla circolazione e, se l'ingombro del suolo ha durata superiore a 60 minuti, richiedono previa comunicazione.
2. Qualora le operazioni di carico e scarico implicino intralcio o pericolo alla circolazione o comunque deroghe alle disposizioni del codice della strada, le stesse sono sottoposte ad autorizzazione dell'Ufficio Polizia che, eccezionalmente, può essere data anche verbalmente dagli agenti eventualmente presenti.
6. Nel caso in cui il Comune abbia individuato apposite aree di carico e scarico merci le relative operazioni debbono avvenire in esse nel termine massimo di 30 minuti, salvo deroghe concesse in forma scritta.
7. Le operazioni devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine.
8. Ai fini del presente articolo per suolo pubblico si intendono gli spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nonché le aree private soggette a pubblica servitù o aperte al pubblico.

#### **Art. 4 (Rottami e detriti)**

1. E' vietato abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada), il trasporto attraverso le vie dei centri abitati di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere deve essere eseguito con veicoli atti ad evitare spargimento e spolverio.
3. Il materiale putrescibile di rilevante quantità ed in attesa di smaltimento deve essere mantenuto a distanza non inferiore ad 800 metri in linea d'aria dall'abitato.
4. Il trasgressore è obbligato alla rimozione del materiale abusivamente abbandonato o al rimborso spese sostenute per suo conto dall'Amministrazione Comunale, ferma l'applicazione delle sanzioni e secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

#### **Art 5 (Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica)**

1. L'Autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili, davanti ad esercizi commerciali, pubblici esercizi, botteghe artigianali e simili può essere concessa, in conformità al Codice della Strada e al Regolamento TOSAP:
  - a) per i soli spazi antistanti agli esercizi del richiedente
  - b) per gli spazi antistanti altri esercizi, con il consenso scritto del relativo titolare





2. I tavoli, le sedie, gli ombrelloni ed ogni altra struttura da esporre devono essere puliti, solidi, decorosi, tutti di colore simile se facenti capo al medesimo esercizio.
3. E' vietato collocare sedie, tavoli, panchine e simili negli spazi antistanti gli esercizi commerciali al dettaglio e le attività artigianali, comprese le gelaterie e le pizzerie artigianali, salvo espressa autorizzazione scritta.

#### **Art. 6**

##### **(Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico)**

1. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico o di passo carrabile sono sospese, senza necessità di alcun provvedimento specifico, nei giorni e nei luoghi in cui si svolgono fiere, mercati, sagre, cerimonie civili e religiose o altre manifestazioni pubbliche.
2. In occasione degli eventi indicati al comma 1, i titolari di autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico o di passo carrabile sono tenuti a liberare il suolo da qualsiasi ingombro non appena la Polizia Municipale ne faccia richiesta, anche verbale.

#### **Art. 7**

##### **(Tende solari)**

1. Salvo che i regolamenti comunali specifici dispongano altrimenti, alle tende solari si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Le tende solari dei piani terreni debbono avere una sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, inferiore di 20 cm alla larghezza dei marciapiedi ed una altezza dallo stesso non inferiore a mt. 2,20
3. Le tende solari dei piani superiori, o altri simili infissi, non possono oltrepassare la sporgenza delle eventuali tende collocate al piano terreno.
4. Le misure di altezza e di sporgenza sono determinate dall'ufficio urbanistica per le tende:
  - a. perpendicolari e parallele al fronte degli stabili;
  - b. dei piani terreni, in assenza di marciapiede,
  - c. in edifici di interesse artistico, storico, ambientale.
5. Le tende debbono essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, la segnaletica verticale, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.
6. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo non esonera dall'obbligo di munirsi del titolo necessario all'installazione delle tende (autorizzazione, concessione, denuncia di inizio di attività).



**Art. 8.**  
**(Mostre e vetrine)**

1. Fatti salvi i divieti previsti dal D. Lgs. 285/92, è vietato installare mostre o vetrine:
  - a) qualora il marciapiede non esista o sia inferiore ad 1.5 m., salvo deroghe concesse dalla Polizia Municipale.
  - b) non indipendenti dal piano stradale, salvo autorizzazione alla sua occupazione
  - c) aventi sporgenza superiore a 30 cm.
7. Le cornici superiori delle mostre e vetrine debbono avere sporgenza massima di cm. 30 ovvero 45, se collocate ad altezza di almeno 3 metri dal piano stradale.
8. Per motivi di viabilità, traffico, tutela storico-ambientale od altri motivi di pubblico interesse il Responsabile del Servizio può disporre limitazioni maggiori rispetto a quelle indicate ai commi precedenti, compresa l'interdizione totale di collocazione di mostre e vetrine.
9. In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, è fatto obbligo di eseguire la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, senza oneri per il Comune.

**Art. 9**  
**(Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione)**

1. All'esterno dei negozi e dei locali di lavorazione è permessa, al di fuori di vetrine o mostre, l'esposizione in orario di apertura di una campionatura degli articoli venduti dal negozio stesso, appartenenti alle seguenti categorie:
  - a. guide, stampe, libri, giornali e riviste
  - b. prodotti non alimentari
2. L'esposizione di cui al comma 1 è ammessa esclusivamente in telai a muro, o assicurati alle ante, su uno o entrambi i lati dell'ingresso, aventi ciascuno larghezza massima di m.1, altezza massima dal suolo di m.1,90 e stacco da terra minimo di m. 0,30.
3. E' vietata l'esposizione di articoli direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo o sui gradini delle aperture del locale o appesi all'architrave o all'arco o alle spallette delle stesse..
4. Le rivendite di giornali possono esporre fino a quattro espositori-civetta di quotidiani mediante cornice appoggiata al suolo.
5. E' consentito l'uso di un solo espositore appoggiato al suolo, di altezza massima m.1,80 e di larghezza massima di m. 0,30, per la sola esposizione di cartoline.
6. Il Responsabile del servizio può autorizzare l'esposizione di merci diverse da quelle di cui al comma 1 all'esterno degli esercizi commerciali purché, in ogni caso l'esposizione avvenga:
  - a) nel rispetto del Regolamento di igiene e di occupazione del suolo pubblico;
  - b) senza intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
  - c) in presenza di marciapiedi di larghezza non inferiore a m. 1.50;
  - d) trattandosi di esposizione di frutta e verdura, ad un'altezza dal suolo non inferiore a 50 cm.
9. E' consentito svolgere sulla soglia dei locali attività di produzione di opere d'arte, artigianato tipico o artistico, purché vi sia spazio sufficiente per consentire il passaggio dei pedoni, senza intralcio o pericolo per la circolazione.



**Art. 10**  
**(Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole)**

1. La collocazione di palchi, pedane, box o tribune necessita di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e alla verifica dell'agibilità delle strutture per gli usi previsti.
2. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano destinate a feste, sagre, spettacoli, giochi ed altre rappresentazioni lo svolgimento di queste è subordinato al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa verifica dell'idoneità delle strutture per pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 del medesimo.
10. L'installazione di chioschi, edicole ed altre strutture fisse su suolo pubblico necessita di concessione per occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle disposizioni di carattere edilizio, di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada nonché, ove necessario, delle autorizzazioni o titoli per lo svolgimento di specifiche attività.

**Art. 11**  
**(Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico)**

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sulle strade, o sulle altre aree aperte alla circolazione dei veicoli e dei pedoni è vietato il gioco del pallone, della trottola, delle bocce e similari, nonché fare corse di carrettini anche su neve, usare pattini o skate-board, e qualsiasi altro gioco con oggetti o con animali o esercitazione sportiva che implichi l'uso dell'area medesima.
2. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico non aperte al transito veicolare, quali giardini, parchi, loggiati e simili le attività di cui al comma 1 sono vietate, salvo negli eventuali spazi a ciò specificatamente destinati.
3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato lanciare o gettare, anche solo per gioco, pietre, liquidi, schiume, polveri o altro materiale, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.
4. A partire dal decimo giorno precedente il martedì grasso e fino all'ultimo giorno di Carnevale, è consentito, esclusivamente tra coloro che partecipano a giochi o festeggiamenti e siano consenzienti, l'uso di schiume innocue omologate a fini di gioco dalla vigente normativa, fatta salva l'eventuale responsabilità di chi ne fa uso per danni a persone o cose.



5. L'esplosione all'interno del centro abitato di petardi, botti, mortaretti e similari, sempreché siano considerati prodotti di libera vendita, è consentito nei soli giorni 31 dicembre, martedì grasso e giovedì grasso, con orario dalle 17.00 alle 20.00, salvo il 31 dicembre in cui possono essere adoperati fino alle ore 1.00 del giorno successivo.



**CAPO III**  
**INTERVENTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO**  
**DI PROPRIETA' COMUNALE**

**Art. 12**  
**(Ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli interventi sul suolo e sul sottosuolo stradale di proprietà comunale o comunque soggetto a servitù pubblica nonché all'apertura dei cantieri stradali, al fine di tutelare la viabilità e la relativa attività manutentiva e di tutelare il patrimonio stradale comunale.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Titolo nonché per gli aspetti sanzionatori si applicano le disposizioni del Codice della strada, del relativo Regolamento di Esecuzione e al Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico.

**Art. 13**  
**(Apertura del cantiere stradale)**

1. L'apertura di cantieri stradali per l'esecuzione di lavori su suolo o sottosuolo di proprietà o competenza comunale è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell'U.O. LL.PP. Patrimonio - Ambiente, previa eventuale acquisizione, a cura del richiedente, trattandosi di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati come definiti dal vigente codice della strada di nullasta dell'Ente proprietario.
2. La domanda di autorizzazione, inoltrata al suddetto ufficio in conformità alla legge sul bollo almeno 15 giorni prima della data d'inizio dei lavori, deve contenere:
  - a) gli estremi identificativi del richiedente (società o persona fisica) e la sua sottoscrizione;
  - b) la descrizione dell'intervento e delle operazioni necessarie con i relativi elaborati tecnici, commisurati all'entità dell'intervento, compresi eventuali disegni e planimetrie;
  - c) la data di inizio dei lavori e la relativa durata;
  - d) l'estensione e le dimensioni d'ingombro del cantiere stradale e la superficie di suolo occupato;
  - e) l'impegno ad adottare le misure prescritte dal Codice della strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e l'integrità del patrimonio comunale;
  - f) l'indicazione delle modifiche della viabilità la cui adozione è ritenuta necessaria, comprese eventuali proposte di viabilità alternativa;
  - g) il preventivo nullasta, autorizzazione o altro atto d'assenso di cui al comma 1:



- h) l'impegno a reperire a propria cura e spese la segnaletica necessaria (impianti semaforici, cartelli, transenne, segnalazioni luminose notturne e simili);
  - i) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale delle disposizioni del presente Regolamento;
3. Nel caso in cui le opere da realizzare necessitino di concessione o autorizzazione edilizia la relativa domanda vale anche per l'apertura del cantiere purché contenga le indicazioni di cui al comma 2. A tal fine il Servizio Tecnico può acquisire da parte della Polizia Municipale i necessari pareri in materia di viabilità e da parte dei competenti uffici comunali il parere relativo all'occupazione di suolo pubblico e a provvedere con lo stesso atto su entrambe le istanze. Entro tre giorni dal rilascio del titolo all'interessato, l'Ufficio Tecnico ne dà comunicazione alla Polizia Municipale per i controlli di competenza e l'eventuale adozione dei provvedimenti necessari. Il concessionario e/o il titolare dell'autorizzazione, con almeno cinque giorni di anticipo, deve comunicare la data effettiva di inizio dei lavori.
  4. Nel caso in cui le opere da realizzare necessitino di semplice denuncia di inizio attività, attestazione di conformità, comunicazione di manutenzione ordinaria o altro tipo di denuncia, alle stesse va allegata l'autorizzazione per il cantiere previamente acquisita.
  5. In caso di domande incomplete, l'Ufficio competente ne richiede all'interessato l'integrazione nel termine di quindici giorni. La documentazione richiesta deve essere prodotta nei successivi venti giorni decorsi i quali la richiesta è archiviata.
  6. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi entro il termine di quindici giorni dalla domanda o nel termine maggiore previsto per il rilascio del titolo edilizio, nei casi di cui al comma 3.

#### **Art. 14** **(Contenuto dell'autorizzazione)**

1. L'atto di autorizzazione all'apertura del cantiere contiene:
  - a) le indicazioni di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'articolo 13;
  - b) l'entità del canone di occupazione di suolo pubblico che deve essere corrisposto al ritiro dell'atto
  - c) l'obbligo del titolare dell'integrale ripristino della sede stradale manomessa al termine dei lavori, ferma la facoltà del comune di provvedere all'esecuzione d'ufficio, con recupero coattivo delle spese, in caso di inadempienza;
  - d) il riferimento alle norme del Codice della strada e al Regolamento d'esecuzione, al regolamento comunale d'occupazione del suolo pubblico, al presente Regolamento e agli atti relativi alle prescrizioni tecniche vigenti in materia.



**Art. 15**  
**(Procedura d'urgenza)**

1. In caso d'urgenza gli interessati possono eseguire gli interventi e le occupazioni temporanee senza preventiva autorizzazione, purché ne diano immediata comunicazione scritta al Comune, anche a mezzo fax o telegramma, assumendosi tutte le responsabilità inerenti l'esecuzione dei lavori ed adempiendo a tutte le prescrizioni di legge.
2. Se l'intervento iniziato in via d'urgenza eccede l'arco di un giorno, l'interessato deve immediatamente inoltrare l'ordinaria istanza di autorizzazione, ancorché in corso d'opera.
3. L'accertamento dell'esistenza del presupposto di urgenza è effettuato dal medesimo ufficio competente per l'istruttoria.
4. In ogni caso di esecuzione di opere d'urgenza, l'interessato è obbligato a corrispondere il canone di occupazione del suolo pubblico, se dovuto, al termine dei lavori o comunque al rilascio dell'autorizzazione.
5. L'omessa comunicazione di cui al comma 1 o l'inesistenza dei presupposti di urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione o per l'apertura di un cantiere stradale senza autorizzazione.

**Art. 16**  
**(Conferenza dei servizi)**

1. In caso di opere di particolare entità o complessità da effettuarsi nel suolo o sottosuolo stradale, il Responsabile del Procedimento indice una conferenza dei servizi invitando, qualora necessario, le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessate al rilascio della autorizzazione e all'esecuzione dei lavori.
2. Alla conferenza dei servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o integrazioni.
3. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche i soggetti privati interessati.

**Art. 17**  
**(Convenzioni e accordi)**

1. Nel caso d'interventi ricorrenti o di notevole durata o entità l'ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione può stipulare con i concessionari dei lavori convenzioni o accordi che, ai sensi



dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni o integrazioni, sostituiscono l'autorizzazione.

2. Gli accordi o convenzioni debbono prevedere l'obbligo di comunicazione preventiva dei singoli lavori da eseguirsi, le modalità d'intervento in rispetto delle norme relative ai cantieri stradali, l'obbligo del ripristino integrale di tutte le manomissioni, l'obbligo della cauzione e quello della manutenzione della sede stradale manomessa, l'obbligo di munirsi della necessaria segnaletica.

### **Art.18** **(Esecuzione dei lavori)**

1. I lavori devono essere eseguiti senza intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
2. Qualora per l'esecuzione dei lavori si rendesse necessario predisporre modifiche della circolazione stradale queste sono adottate dalla Polizia Municipale con apposita ordinanza su richiesta del titolare dell'autorizzazione.
3. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere collocata e tenuta in buono stato di manutenzione idonea e regolamentare segnaletica di cantiere, di protezione e delimitazione della sede stradale manomessa a protezione della circolazione stradale e dell'incolumità dei pedoni. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di autorizzazione.
4. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito nell'autorizzazione e in caso di ritardo, il richiedente dovrà presentare domanda di proroga prima della scadenza.
5. La data d'ultimazione dei lavori deve essere comunicata per iscritto, anche via fax, all'Ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione ai fini degli adempimenti conseguenti.
6. Salvo che l'atto di autorizzazione preveda diversamente, le manomissioni di suolo pubblico comprendenti sia l'esecuzione degli scavi sia l'esecuzione delle opere di ripristino devono essere eseguite secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
  - a) lo scavo che interessa la carreggiata deve avere forma geometrica definita e la pavimentazione stradale deve essere tagliata in sagoma;
  - b) al termine dell'intervento ogni scavo deve essere immediatamente riempito con misto cementato con dosaggio Kg. 80/mc. (stabilizzato di cava con aggiunta di cemento) posto in opera in più strati con vibro compattatore meccanico e deve essere sigillato con sovrastante stesa di conglomerato bituminoso a caldo di granulometria 0-20 mm.;
  - c) il concessionario cura che lo strato di conglomerato bituminoso si assesti con regolarità, provvedendo ai necessari interventi nel caso di deformazioni delle fondazioni, avvallamenti, escrescenze e simili;





- d) ad assestamento avvenuto, non prima di uno e non oltre tre mesi dalla ricopertura dello scavo, il concessionario deve ripristinare una sovrastruttura bitumata di spessore non inferiore a 11 cm., previa fresatura della parte superficiale dello scavo e facendo uso di conglomerato bituminoso steso in due strati. In ogni caso deve essere garantito il mantenimento del medesimo e omogeneo livello di piano viabile rispetto al resto della strada.
7. Gli strati di conglomerato bituminoso di cui alla lettera d) del comma 6, debbono risultare di almeno cm.8 del tipo “binder granulometria 0-20 mm.” per la larghezza dello scavo e di cm.3 del tipo “tappeto chiuso da 0-10 mm.” per una larghezza variabile:
- a) maggiore rispetto al binder e non minore di mt.3,00 debitamente azzerato con il piano visibile per gli scavi longitudinali alla carreggiata (attraversamenti);
- b) per tutta la larghezza della carreggiata o corsia, per gli scavi che percorrono la lunghezza della sede stradale.
8. Il ripristino delle strade non asfaltate avviene mediante posizionamento sullo scavo di stabilizzato di cava ed eventuale breccia macinata nella parte superficiale. Il ripristino delle strade pavimentate avviene con conglomerato cementizio, di cui alla lettera b) del comma 6, e integrale rifacimento della pavimentazione dalle medesime caratteristiche.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori con procedura di urgenza previsti all'articolo 15.

### **Art.19** **(Cauzione)**

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e dei ripristini, il richiedente deve prestare idonea cauzione, al momento del rilascio dell'autorizzazione, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o stipula di apposita fidejussione fissata dall'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. L'importo della cauzione è fissato tra un minimo di € 516,00 ed un massimo di € 5.164,00 in relazione all'entità dell'intervento. Per gli interventi di cui all'art. 17, per i quali la cauzione può essere fissata in unica soluzione, oppure interessanti aree di interesse storico, artistico o monumentale l'Ufficio competente può fissare una cauzione di importo superiore.
3. Il rimborso della cauzione o lo svincolo della fidejussione sono disposti, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, decorsi tre mesi dalla data d'ultimazione dei lavori, previa verifica della regolare esecuzione delle opere di ripristino, da parte del Servizio Tecnico comunale in difetto della quale la cauzione, previo contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione, è incamerata dal Comune a fronte delle spese di esecuzione d'ufficio e salvi, in ogni caso, ulteriori eventuali danni o spese.



### **Art.20**

#### **(Obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori)**

1. I tratti di strada o di marciapiede manomessi, a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori, rimangono in manutenzione al titolare dell'autorizzazione per la durata di tre mesi nel corso dei quali questi deve provvedere a tutte le riparazioni necessarie, rinnovando i manti di copertura superficiale o le pavimentazioni che manifestassero cedimenti e rotture in genere.
2. Alla scadenza dei tre mesi di manutenzione il titolare dell'autorizzazione può richiedere la verifica da parte del Servizio Tecnico Comunale finalizzata ad attestare la regolare esecuzione dei lavori e di ripristino della sede stradale.

### **Art.21**

#### **(Responsabilità)**

1. Qualora dall'esecuzione dei lavori derivino danni di qualunque natura ai beni di proprietà pubblica o privata, il titolare dell'autorizzazione o l'esecutore è di essi direttamente responsabile ed è tenuto al risarcimento del danno.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera e l'apertura del cantiere stradale, ivi comprese le responsabilità derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e antinfortunistiche sui luoghi di lavoro e da qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, sono esclusivamente a carico del titolare dell'autorizzazione o dell'esecutore o di entrambi.

## **CAPO IV**

### **PULIZIA DEI CENTRI ABITATI**

### **Art. 22**

#### **(Divieti di esposizione o detenzione)**

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia penale, di igiene, di rifiuti o di Codice della Strada, è vietato nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o anche privati in vista al pubblico:



- a) Esporre alla vista oggetti e materiali, che pur non costituendo rifiuto, risultino comunque in stato di grave deterioramento o indecorosi
  - b) Esporre alla vista scritte, disegni, immagini o simboli osceni, razzisti, offensivi o pornografici, anche costituenti messaggi pubblicitari o immagini artistiche;
2. Nelle aree pubbliche, nelle abitazioni e negli esercizi commerciali in genere, loro pertinenze ed aree private comunque configurate è vietato detenere o ammassare:
    - a) sostanze o materiali maleodoranti;
    - b) acqua stagnante, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta
  3. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

### **Art. 23** **(Uso dei cassonetti)**

1. Nei cassonetti per la spazzatura devono essere depositati esclusivamente rifiuti solidi urbani; è vietato depositarvi altri materiali soggetti a raccolta differenziata, quali vetro, carta, cartoni, residui di giardino, oli e grassi, pile elettriche, farmaci, batterie d'auto, calcinacci ed altri materiali inerti, rifiuti ingombranti.
2. I rifiuti da depositare nei cassonetti debbono essere contenuti in sacchetti di plastica ben chiusi così da evitare l'emanazione di cattivi odori o l'imbrattamento del cassonetto.
3. E' vietato spostare i cassonetti dall'ubicazione loro assegnata dal Comune.
4. Il deposito di rifiuti nei cassonetti, compreso quello di immondizie provenienti da attività commerciali o produttive, deve avvenire nell'orario eventualmente determinato con ordinanza e secondo le eventuali modalità in essa contenute.
5. Le operazioni di deposito di spazzatura ed immondizie debbono avvenire evitando rumori inutili, sia nelle operazioni di apertura e chiusura del coperchio, sia in quelle di deposito dei sacchi.
6. E' vietato depositare rifiuti sopra o fuori del cassonetto; qualora l'utente trovi il cassonetto colmo è tenuto a far uso di altro cassonetto nelle vicinanze.

### **Art. 24** **(Raccolta differenziata)**

1. Nei contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione dal Comune o dalla ditta in convenzione gli utenti sono tenuti a depositare tutti e soli i materiali in essi espressamente specificati, con divieto di deposito sopra o nelle adiacenze del contenitore.
2. I materiali vetrosi debbono essere depositati negli appositi contenitori, quelli particolarmente ingombranti debbono essere depositati nelle campane aperte, con le modalità eventualmente indicate in apposita ordinanza.



3. I materiali cartacei debbono essere immessi negli appositi contenitori, con esclusione degli involucri cartacei sporchi o abbinati ad altri materiali che possono essere depositati nei cassonetti ordinari.
4. I cartoni da imballaggio provenienti da attività commerciali e produttive debbono essere, a cura dell'utente, accuratamente piegati, depurati da qualsiasi altro materiale diverso dal cartone, come il polistirolo, il nylon e simili che deve essere depositato nei cassonetti ordinari.
5. Il deposito di materiali pericolosi deve essere previamente comunicato all'Ufficio tecnico che dispone le opportune cautele.
6. I residui verdi derivati dalle operazioni di rasatura di prati, tosatura di siepi, potatura e simili, purché non di minima quantità, sono conferiti presso le aree appositamente indicate con ordinanza.

#### **Art. 25**

##### **(Scarichi civili provenienti da abitazioni)**

1. I proprietari di case, i locatari e chiunque abiti case, alloggi ed appartamenti deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dell'impianto fognario in modo da evitare qualsiasi dispersione di liquami e reflui nell'abitazione o sul suolo pubblico.
2. I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie debbono essere scaricati nella fognatura dinamica nera comunale, dove esistente, o in fosse o vasche di tipo privato regolarmente autorizzate.

#### **Art. 26**

##### **(Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico)**

1. E' fatto divieto ai titolari di attività economiche autorizzati all'installazione delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, di gettare o lasciar cadere al suolo carte, involucri, lattine, residui, rifiuti di qualsiasi genere. Qualora ciò avvenga inavvertitamente la raccolta o pulizia deve essere immediata.
2. E' vietato ai privati e agli esercenti attività economiche abbandonare o spargere sui marciapiedi, sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, piazze ed altre aree pubbliche o private aperte al pubblico transito immondizie o rifiuti, liquidi di qualsiasi genere.
3. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.



**Art. 27**  
**(Sgombro della neve sulla pubblica via)**

1. Qualora, in caso di impossibilità di intervento dei mezzi comunali, la Polizia Municipale ne faccia espressa richiesta, i responsabili di condominio, in presenza di organizzazione di condominio, ovvero i singoli proprietari, conduttori o aventi altro titolo di disponibilità di immobili hanno l'obbligo di sgombrare sollecitamente dalla neve il marciapiede, provvedendo all'occorrenza a spargere idonee quantità di sale marino, rena o sabbia su eventuali lastre di ghiaccio.

**Art. 28**  
**(Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche)**

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico:
  - a) la lavatura di veicoli di qualsiasi genere, carri e simili.
  - b) la riparazione dei veicoli, carri e simili, salvo nei casi di forza maggiore.
2. E' vietato alle officine meccaniche, carrozzieri, elettrauto, gommisti ed altre imprese del settore detenere, depositare o comunque far sostare veicoli di qualsiasi genere nelle aree pubbliche o aperte al pubblico adiacenti l'impresa, salvo espressa concessione di occupazione del suolo, nel rispetto delle norme di polizia stradale, igienico sanitaria, ambientale e di decoro.

**Art. 29**  
**(Pulizia delle vetrine)**

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore 24.00 e dalle ore 7.00 alle ore 9.00, purché ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

**Art. 30**  
**(Volantini, opuscoli e foglietti)**

1. E' vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il getto di volantini, opuscoli, foglietti messaggi od oggetti, anche a scopo pubblicitario.
2. E' consentita la collocazione di volantini, opuscoli, foglietti, messaggi od oggetti sui parabrezza, i vetri o altre parti dei veicoli solo previa autorizzazione comunale e pagamento della relativa tassa. L'autorizzazione non necessita per volantini, opuscoli, foglietti, messaggi od oggetti a contenuto istituzionale, politico, religioso o di organismi di volontariato.



**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI**

**Art. 31**  
**(Disposizioni riguardanti gli animali in genere)**

1. E' vietato compiere qualsiasi operazione di nettezza di animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. E' vietato detenere e lasciar vagare dentro i centri abitati qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, ad eccezione dei borghi prevalentemente rurali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Il transito di gruppi di animali, salvo quanto prescritto dalle norme del codice della strada, deve essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. E' vietato transitare con cavalli o animali di simili dimensioni nei centri storici del comune, senza espressa autorizzazione.
5. E' fatto obbligo a chi conduce animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, provvedere nel caso in cui gli animali producano escrementi, ad effettuare la raccolta ed adeguata pulizia.
6. E' vietato:
  - a) dar da mangiare a gatti, cani ed altri animali su suolo pubblico o aperto al pubblico;
  - b) dar da mangiare a piccioni urbani
7. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di immobili di provvedere alla chiusura dei luoghi dove sostano o nidificano i piccioni urbani, anche facendo uso di appositi dissuasori. E' fatto salvo il potere del Sindaco di adottare ulteriori provvedimenti a tutela dell'igiene e sanità.
8. E' fatto obbligo al proprietario o a chi comunque ha la disponibilità degli immobili di mantenere gli stessi liberi da topi, scarafaggi, parassiti ed altri animali nocivi in genere.
9. E' vietato detenere animali rinchiusi in spazi angusti, non salubri o incompatibili con le sue dimensioni o la sua salute.
10. Gli animali pericolosi, feroci o velenosi debbono essere trasportati, custoditi o esposti con la massima precauzione e cautela.
11. Al fine di evitare il disagio connesso all'emanazione di cattivi odori, è vietato impiantare allevamenti di animali a distanza inferiore a cinquecento metri lineari da centri abitati o da preesistenti strutture ricettive alberghiere, esercizi della ristorazione, ospedali e case di cura, luoghi di culto, salvo che siano apprestate idonee misure atte ad eliminare la propagazione degli odori.



**Art. 32**  
**(Cani)**

1. E' fatto obbligo ai conduttori di cani, su suolo pubblico o aperto al pubblico:
  - a) di condurli al guinzaglio;
  - b) di munirli di museruola, se di grossa taglia o di indole aggressiva;
  - c) di rimuovere ogni escremento su suolo pubblico o aperto al pubblico mediante paletta ed apposito contenitore o altro mezzo idoneo che il conduttore deve portare con sé.
2. Fatto salvo il disposto del comma precedente, è comunque vietato condurre senza guinzaglio cani:
  - a) In giardini pubblici, parchi, aree attrezzate da picnic;
  - b) In prossimità di scuole e monumenti.
3. E' vietato introdurre cani in esercizi di generi alimentari, pubblici esercizi di somministrazione, settore alimentare di fiere e mercati.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di cani che emettono abbai, latrati, guaiti e simili in modo da arrecare particolare disturbo di allontanare i medesimi in luoghi dove non arrechino disturbo o di adottare altre misure idonee.
5. La detenzione di cani di grossa taglia, da guardia o comunque di indole aggressiva deve essere resa nota mediante cartelli ben visibili in prossimità degli accessi.
6. I cani debbono recare il tatuaggio di riconoscimento secondo le vigenti disposizioni.
7. Anche in aree rurali e fuori dell'abitato, i cani da guardia o comunque di grossa taglia o di indole aggressiva non possono essere lasciati liberi ma debbono essere assicurati in apposito recinto o ad idonea catena.
8. I cani pastore, adibiti alla vigilanza delle greggi e, per tal motivo, non legati, debbono essere tenuti sotto stretta e diretta sorveglianza da parte del proprietario così da non creare alcun pericolo all'incolumità delle persone.

**CAPO VI**  
**DECORO DEI CENTRI ABITATI**

**Art. 33**  
**(Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti)**

1. I proprietari degli immobili devono mantenere in buono stato di conservazione:
  - a) le porte delle case e dei negozi;
  - b) gli infissi prospicienti l'esterno;
  - c) gli androni e le scale:



- d) le inferriate e le recinzioni dei giardini;
  - e) l'intonaco delle facciate
2. Qualora i proprietari degli immobili non provvedano di loro iniziativa alle opere di manutenzione di cui al comma 1, il Comune ne ingiunge l'esecuzione indicandone modalità e tempi.
  3. Fatto salvo quanto disposto in materia di cantieri, nel caso di piccoli interventi di manutenzione ordinaria è fatto obbligo di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni a terzi.
  4. I proprietari di immobili sono tenuti ad apporre a loro cura e spese le targhe di numerazione civica, conformi ai modelli prescritti dall'Amministrazione, e di mantenerle in buono stato di conservazione e pulizia.
  5. I titolari di insegne debbono mantenere le stesse in buono stato di manutenzione e pulizia.
  6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si devono osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
  7. I proprietari degli immobili debbono mantenere a propria cura e spese le facciate, i muri e le porte prive di scritte, segni, figure, macchie, tinte, murali e simili. In caso di violazione, il Comune dispone l'immediata cancellazione a spese del proprietario medesimo o, se colto in flagrante, di colui che ha danneggiato l'immobile ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria in capo a quest'ultimo.
  8. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
  9. All'interno del centro abitato è fatto obbligo ai proprietari o a chi spetti di mantenere gli appezzamenti di terreno, lo spazio privato intorno agli edifici e le aree di pertinenza delle strade liberi da vegetazione spontanea, immondizie, macerie o altro materiale non utilizzabile.
  10. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di terreni di mantenere liberi da erbacce e sterpaglie i fondi non coltivati e le aree di pertinenza delle strade.

**Art. 34**  
**(Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi)**

1. Fatto salvo il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale.
2. Al di fuori degli appositi spazi, sulle facciate degli edifici pubblici e privati, lungo muri e recinzioni è vietata l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
3. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione





dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

**Art. 35**  
**(Oggetti sospesi o sporgenti)**

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili o a chi comunque si serve degli stessi di assicurare saldamente tegole, vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni ed altri oggetti o manufatti sospesi o sporgenti in genere.

**Art. 36**  
**(Caduta di acqua su area pubblica)**

1. E' vietato:
  - a) sciorinare, stendere o appendere biancheria o panni nei centri abitati direttamente su area pubblica;
  - b) innaffiare i vasi da fiori con caduta dell'acqua sull'area pubblica.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire la caduta di acqua dai tetti o dai canali di gronda, senza dispositivi di incanalamento in fognatura. direttamente sul suolo pubblico.

**Art. 37**  
**(Spolveramento di panni e tappeti)**

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare è consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

**Art. 38**



### **(Bestie macellate e trasporto carni)**

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con mezzi muniti di cella frigorifera in recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

### **Art. 39**

#### **(Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico)**

1. Nei viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico è vietato:
  - a) circolare nelle aree pedonali, con veicoli in genere o con cavalli od altri animali;
  - b) circolare con velocipedi (biciclette, tricicli) salvo nelle aree in cui ciò è espressamente consentito;
  - c) circolare o coricarsi nelle aiuole o calpestare le stesse;
  - d) danneggiare attrezzature pubbliche, salire sugli alberi, danneggiare alberi, siepi, rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - e) effettuare giochi oltre i limiti previsti all'art. 11.

### **Art. 40**

#### **(Vasche e fontane)**

1. E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida o attingere acqua in qualsiasi modo o per qualsiasi uso.
2. E' vietato utilizzare l'acqua di vasche, fontane e fontanelle pubbliche per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili o per lavarsi.
3. E' vietato attingere acqua da fontanelle pubbliche:
  - a) con tubi ed altri sistemi di prelevamento continuativo;
  - b) in quantitativi rilevanti
4. Il bagno nelle fontane pubbliche e simili è esclusivamente consentito in presenza di espresso avviso.

### **Art. 41**

#### **(Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro)**

1. E' vietato il bivacco o sdraiarsi sulla sede stradale o sdraiarsi sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese.



2. E' vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
4. E' vietato circolare scalzi nel centro storico ovvero in esercizi commerciali, pubblici esercizi, chiese, musei, monumenti e simili ovunque si trovino.
5. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

**Art. 42**  
**(Installazione di antenne paraboliche)**

1. Per antenne paraboliche e satellitari si intendono gli apparati tecnologici di ricezione dei programmi radiotelevisivi o di altri servizi via satellite.
2. L'installazione di antenne paraboliche è soggetta al rilascio di autorizzazione edilizia da parte dell'U.O. Edilizia.

**Art. 43**  
**(Prescrizioni d'installazione di antenne paraboliche)**

1. In tutti gli edifici composti da più unità immobiliari, nuovi o sottoposti a manutenzione straordinaria o rifacimento del tetto, debbono essere installati impianti centralizzati sia per la ricezione televisiva tradizionale sia per quella satellitare.
2. Qualora l'installazione dell'antenna parabolica non sia deliberata dal condominio, essa può essere curata dai singoli condomini, con eventuale collegamento degli altri interessati ai sensi dell'art. 1121 del Codice civile, fermo il divieto di installare più antenne nel medesimo condominio..
3. E' vietato installare antenne paraboliche:
  - a) su terrazze, logge, balconi e qualsiasi altro elemento edilizio che non sia il tetto;
  - b) visibili dal piano della strada o sporgenti lateralmente dal tetto;
  - c) sulle falde che prospettano sulla pubblica via o su aree, giardini e cortili di particolare pregio;
  - d) recanti il logo del produttore o altra scritta pubblicitaria.
4. Le antenne paraboliche debbono avere le dimensioni non superiori a 100 cm.
5. Il colore delle antenne paraboliche deve essere in armonia con la copertura di riferimento o con lo spazio in cui si inserisce. I convertitori e i relativi supporti ed aste possono essere sia zincati sia di colore uguale all'antenna stessa.



6. I cavi di collegamento devono essere il più possibile nascosti o mimetizzati, seguendo gronde, cornicioni o altri elementi e del medesimo colore della parte edilizia su cui si inseriscono.
7. In presenza di esigenze particolari, documentate dal tecnico installatore o dal progettista d'impianti, l'installazione di antenne può essere consentita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in parziale deroga al disposto del presente articolo, su istanza dell'interessato.



**CAPO VII**  
**QUIETE PUBBLICA**

**Art. 44**  
**(Disposizioni generali)**

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo per periodo di quiete si intende quello compreso:
  - a) tra le ore 21.00 e le ore 07.00 del giorno successivo e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, nei mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre (mesi estivi);
  - b) tra le ore 20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo, negli altri mesi (mesi invernali);
3. Nei giorni festivi il periodo di quiete notturna termina alle ore 09.00 di mattino.
4. Eventuali deroghe al presente articolo sono disposte con ordinanza del Sindaco.

**Art. 45**  
**(Esercizio dei mestieri, arti ed industrie)**

1. E' vietato esercitare arti, mestieri, industrie e lavori di qualsiasi genere rumorosi nel periodo di quiete, salvo espressa autorizzazione per casi del tutto eccezionali:
  - a) nei centri abitati;
  - b) nelle aree rurali a distanza di meno di 500 ml da altra abitazione;
2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a qualsiasi area ed a qualsiasi periodo della giornata in vicinanza di ospedali, di case di riposo, di scuole, di istituti di educazione, chiese, attività ricettive.
3. Per arti, mestieri, industrie o lavori rumorosi si intendono quelli che propagano rumori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 ml dal punto in cui sono prodotti.
4. Qualora sia necessario effettuare lavori, riparazioni ed interventi di qualsiasi tipo in orari vietati o che comunque producano rumori oltre i limiti di cui al presente articolo, l'interessato invia comunicazione preventiva all'Ufficio polizia municipale ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero ai sensi dell'art. 2, comma 5 in caso di urgenza.
5. Anche qualora siano rispettate le disposizioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del



servizio può imporre particolari accorgimenti o maggiori limitazioni, se i rumori, per la natura, il tipo, la ripetitività ed altre caratteristiche arrecano particolare molestia.

6. Nel caso di superamento dei limiti di emissione sonora ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico, o delle norme previste nel presente regolamento, il Sindaco ordina la cessazione dell'attività, salvo l'applicazione delle sanzioni previste.
7. Le disposizioni del presente articolo relative al rumore si applicano anche alla vibrazione, allo scuotimento e ad ogni altra propagazione dannosa.

#### **Art. 46**

#### **(Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni)**

1. L'installazione in civili abitazioni o nelle loro pertinenze, anche all'aperto, di impianti, macchinari ed altre attrezzature da lavoro, ove consentita dalle disposizioni di sicurezza, necessita di apposita autorizzazione comunale.
2. Alla domanda di autorizzazione è allegata:
  - a) l'indicazione degli impianti, macchinari ed attrezzature da installare, con esatta indicazione, per ciascuno di essi, del tipo, della potenza singola e delle dimensioni di ingombro;
  - b) l'indicazione della potenza complessiva e la descrizione generale dell'impianto;
  - c) una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, con l'esatta indicazione della posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché delle disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione;
  - d) certificazioni delle imprese costruttrici e di installazione circa i requisiti tecnici degli impianti, macchinari ed attrezzature, con particolare riferimento all'emissione di rumori, vibrazioni ed altre propagazioni;
  - e) indicazione analitica delle misure adottate per l'eliminazione o la riduzione delle propagazioni.
3. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica, da parte degli uffici comunali, che gli impianti, macchine ed attrezzature non arrechino danni o molestia al pubblico o a terzi a causa del rumore, comunque propagato, di vibrazioni, scuotimenti o ripercussioni in genere.
4. Gli impianti, le macchine e le attrezzature debbono essere montati a norma secondo le tecnologie più avanzate ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie, in materia, adottando ogni misura e cautela necessaria.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in occasione di ogni successiva modifica agli impianti già autorizzati.
6. L'autorizzazione è revocata:
  - a) qualora sopravvengano superiori motivi di interesse pubblico;
  - b) in caso di persistente inosservanza delle norme del presente regolamento e delle altre eventuali disposizioni impartite dall'Autorità comunale;



c) in caso di rilevante modifica non autorizzata degli impianti;

#### **Art. 47**

##### **(Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)**

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il centro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità, compresi gli odori di preparazione di prodotti alimentari e agricoli particolarmente intensi e sgradevoli.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere autorizzate, su parere del competente Servizio della Azienda USL, subordinatamente all'installazione di appositi impianti di depurazione o altri accorgimenti idonei ad eliminare le immissioni o a ridurle entro i livelli consentiti.

#### **Art. 48**

##### **(Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli)**

1. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici, non possono esser usati elettrodomestici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni percepibili all'esterno dell'appartamento privato o del locale, nel periodo di quiete di cui all'art. 44, comma 2.
2. Le apparecchiature radiotelevisive, gli stereo, i compact-disk ed altre apparecchiature di riproduzione sonora possono essere attivate anche nei periodi di quiete, purché a volume ridotto, intendendo per tale il suono non udibile all'esterno.
3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
4. L'uso privato di sirene è consentito esclusivamente negli stabilimenti industriali per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
5. Gli allarmi sonori e gli antifurto sonori debbono essere disattivati, automaticamente o manualmente, entro 15 minuti dall'inizio dell'allarme, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, per gli autoveicoli.
6. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere ulteriori limitazioni nei casi particolari.
7. La pubblicità fonica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, è vietata all'interno nei centri abitati, come delimitati dal Piano Regolatore vigente. La presente disposizione non si applica agli annunci di natura non commerciale.
8. Le forme di richiamo sonoro (strillonaggio, banditori e simili), abbiano o meno contenuto pubblicitario, sono vietate salvo apposita autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre,



manifestazioni particolari ed altri eventi eccezionali.

9. Salvo quanto previsto al precedente comma 7 del presente articolo, è consentita la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

#### **Art. 49**

##### **(Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori)**

1. Nel periodo di quiete, come definito all'art. 44, comma 2, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e simili, siano o meno in contenitori, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
2. In caso di trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche debbono adottarsi particolari cautele o accorgimenti che riducano quanto più possibile il rumore.

#### **Art. 50**

##### **(Attività musicali)**

1. Nel periodo di quiete, di cui all'art. 44, comma 2:
  - a) fatto salvo quanto disposto in materia di spettacoli, è vietato fare prove di gruppi, complessi, cori, bande musicali e simili, salvo che avvengano in locali insonorizzati o a volumi contenuti o in locali posti in aperta campagna a distanza da abitazioni e strutture ricettive;
  - b) è vietato l'uso di strumenti musicali a volume non contenuto;
  - c) è vietato esercitarsi con tamburi, salvo espressa autorizzazione concessa nei periodi antecedenti manifestazioni storiche o popolari;
2. Fatto salvo il disposto del comma 1, è vietato suonare o cantare, a volume elevato, in prossimità di caserme, ospedali, cliniche ed altri luoghi di cura nonché, durante l'orario di attività, di scuole, chiese, uffici pubblici.
3. Agli operatori commerciali di audiovideo, radio, televisori, strumenti musicali e simili è vietato l'uso di apparecchi sonori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 ml dal punto in cui sono prodotti.
4. Eventuali deroghe, permanenti o temporanee, al presente articolo e per comprovati motivi debbono essere autorizzate per iscritto.





**Art. 51**  
**(Suono delle campane)**

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. E' fatto salvo l'uso delle campane in casi di particolari eventi, forza maggiore o cause fortuite.

**Art. 52**  
**(Discoteche, cinema e ritrovi)**

1. Fatto salvo il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico, le discoteche, sale da ballo, cinema, pub e ritrovi notturni in genere devono tenere volumi tali che il suono non risulti percepibile all'esterno a distanza di 50 metri.
2. In caso di attività di ritrovo o spettacolo all'aperto, comprese le sagre e le feste in genere, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accertato che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartisce tutte le prescrizioni e condizioni del caso.
3. Le attività di cui al comma 2 debbono cessare ogni suono o rumore alle ore 24 ovvero alle ore 1 nei giorni festivi e prefestivi, salvo specifica autorizzazione concessa in casi particolari ed eccezionali.

**Art. 53**  
**(Accampamenti)**

1. I circhi, i luna park e simili, gli accampamenti di nomadi, la sosta di roulotte e il posizionamento di tende, caravan ed altre forme di pernottamento è ammesso esclusivamente nelle aree a ciò espressamente destinate, salvo autorizzazione del Sindaco per motivi eccezionali.

**CAPO VIII**  
**SICUREZZA NEGLI ABITATI**

**Art. 54**  
**(Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili)**

1. Salvo quanto consentito dalle norme speciali in materia, è vietato senza autorizzazione dell'autorità competente detenere nel centro abitato, in quantitativi rilevanti e comunque tali da determinare



possibilità di incendio o esplosione, materiali esplosivi, infiammabili e combustibili in genere, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai depositi di legna da ardere per uso domestico.

#### **Art. 55**

##### **(Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili)**

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile e conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza pubblica.
2. E' vietato detenere bombole di gas ed altri contenitori di materiale infiammabile o esplosivo su area pubblica o aperta al pubblico.
3. I depositi e magazzini di combustibili di capienza superiore ai 1000 mc. debbono essere ubicati fuori dal centro abitato.

#### **Art. 56**

##### **(Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici )**

1. Per gli impianti e le attività non soggette al certificato di prevenzione incendi valgono le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nei sotterranei di edifici è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per gli usi domestici o per l'esercizio di attività che necessitano di combustibili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
3. E' vietato ammassare sopra i sotterranei contenenti combustibili materiale infiammabile di qualsiasi genere.
4. I combustibili di qualunque genere non debbono mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
5. Le finestre ed aperture dei sotterranei, in cui sono detenuti combustibili, verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta che impediscano il getto di sostanze incendiarie.
6. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
7. Nelle scale, nei corridoi, nei pianerottoli e nelle altre parti comuni degli edifici è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili ovvero ingombri ed ostacoli che impediscano l'agevole passaggio delle persone.



8. E' vietata la detenzione di materiali infiammabili nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati.

### **Art. 57**

#### **(Accensione di fuochi ed altre disposizioni antincendio)**

1. E' vietata l'accensione di fuochi:
  - a) nei boschi e nei terreni con essi confinanti ricoperti da vegetazione facilmente infiammabile, a meno di 100 metri dai medesimi;
  - b) a meno di 100 metri dalle abitazioni;
  - c) nei giorni ventosi o siccitosi
2. E' vietato, senza autorizzazione delle competenti Autorità, accumulare materiale infiammabile in quantità tale da costituire pericolo in caso di incendio ad una distanza inferiore a 100 metri dalle civili abitazioni.
3. A distanza superiore a 100 metri da abitazioni, boschi o terreni con questi confinanti ricoperti da vegetazione l'accensione di fuochi è ammessa alle seguenti condizioni:
  - a) comunicazione preventiva al Comune e al Corpo Forestale dello Stato, con anticipo di almeno 48 ore, del giorno, del luogo e del tipo di materiale da bruciare, nonché delle generalità del dichiarante e della dichiarazione di presa visione delle presenti disposizioni;
  - b) abbruciamento nel solo periodo compreso fra le ore 5 e le ore 9 dei giorni feriali;
  - c) estensione massima delle superfici pari a Ha 2, ripartite in settori con adeguato numero di solchi e lasciando una fascia libera di almeno 5 metri dalle aree confinanti. L'accensione deve avvenire in un settore per volta.
  - d) divieto di accensione del fuoco a cerchio
  - e) presenza di idonee misure precauzionali con personale e macchinari adeguati allo spegnimento dei fuochi
4. Nel periodo di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi individuato dalla Regione:
  - a) Nei boschi e nei terreni con essi confinanti ricoperti di vegetazione e nella fascia stabilita nel provvedimento regionale è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli e inceneritori che producano faville o braci, procedere ad ogni forma di abbruciamento o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio;
  - b) Accendere fuochi nei centri abitati, salvo per abbruciamento di residui di potatura, foglie, stoppie e simili a distanza superiore a metri 100 dalle abitazioni, effettuata la comunicazione di cui al comma 3, lettera a).
5. I proprietari o possessori di boschi e terreni invasi di vegetazione infestante, confinanti con strade pubbliche, curano che una fascia di almeno 20 metri dal confine sia sgombra dal sottobosco o dalla suddetta vegetazione.
6. E' vietato gettare mozziconi di sigaretta nei boschi, lungo le strade e i sentieri che li attraversano.



7. Nei boschi incendiati sono vietati la coltura agraria ed ogni altro mutamento di destinazione ed il pascolo fino alla ricostruzione del bosco.
8. Nei boschi di latifoglie percorsi da incendio il proprietario deve eseguire, al più presto e non oltre la stagione silvana successiva, il taglio di successione delle piante o ceppaie danneggiate dal fuoco.
9. L'accensione di fuochi, falò in occasione di feste ed altre tradizioni necessita di autorizzazione comunale.

**Art. 58**  
**(Scalpellamento di vie o piazze)**

1. Gli scalpellini e gli utilizzatori di decespugliatori, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge o i detriti prodotti offendano i passanti.
2. Le cautele di cui al comma 1 devono usarsi anche per i laboratori di tagliapietre, marmisti ed altre attività che producano schegge, se aperti verso luoghi di passaggio.

**Art. 59**  
**(Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito )**

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie, inferriate, botole di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve in ogni caso, segnalare il guasto all'Autorità comunale e provvedere, a sua cura e spese, ad idonea segnalazione in attesa della riparazione.

**Art. 60**  
**(Lavori di edilizia )**

1. Nel caso di lavori edili debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:



- a) durante la notte deve tenersi acceso ed affisso alle impalcature uno o più lumi di colore rosso, come previsto dal Codice della Strada;
  - b) i ponteggi di servizio dei cantieri edili debbono essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura, nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
  - c) il ponte di lavoro deve risultare cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi;
  - d) è fatto divieto di gettare materiali di demolizione e simili, senza adottare le apposite canalizzazioni;
  - e) è fatto divieto di provocare comunque emissioni di polvere.
2. I lavori di sabbiatura degli edifici debbono essere previamente comunicati al Comando di Polizia Municipale che impartisce le opportune prescrizioni.
  3. E' fatto salvo il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro.

#### **Art. 61**

##### **(Insegne, persiane, vetrate di finestre)**

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

#### **Art. 62**

##### **(Ripari ai pozzi, cisterne e simili)**

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello chiuso ed altri sistemi di protezione che impediscano che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

#### **Art. 63**

##### **(Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi)**

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutti luoghi privati con libero accesso al pubblico debbono essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati o, in mancanza di illuminazione, chiusi al pubblico.



**CAPO IX**  
**DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Art. 64**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento, conformemente a quanto disposto dalle norme nazionali e della Regione Toscana, si intendono:
  - a) per *decreto*, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  - b) per *legge regionale*, la L.R. 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114"
  - c) per *regolamento regionale*, il Regolamento Regionale 26 luglio 1999, n. 4, di attuazione della L.R. 17 maggio 1999, n. 28 e successive modificazioni;
  - d) per *esercizi di vicinato*, gli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.
  - e) per *medie strutture di vendita*, gli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 1500 mq.
  - f) per *grandi strutture di vendita*, gli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie superiore a 1500 mq.;
  - g) per *superficie di vendita*, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili ed esclusa quella relativa a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nella superficie di vendita è compresa ogni area coperta nella quale il pubblico ha accesso, qualora in essa vi sia personale addetto alle vendite o comunque in grado di prendere ordinativi;
  - h) per *mostra o esposizione*, che è sottoposta dal presente regolamento alla sola previa comunicazione al comune, uno spazio coperto o scoperto nel quale il pubblico ha accesso esclusivamente per prendere visione di merci vendute altrove, senza possibilità di acquistare, fermare, prenotare, ordinare merci;
  - i) per *apertura di esercizio*, l'attivazione di un nuovo esercizio commerciale;
  - j) per *ampliamento*, l'aumento della superficie di vendita, con o senza acquisizione di locali contigui;
  - k) per *trasferimento*, lo spostamento fisico dell'esercizio commerciale in una nuova ubicazione;
  - l) per *concentrazione di esercizi commerciali*, la creazione di un nuovo esercizio commerciale, in luogo di due o più altri esercizi contestualmente cessati, in una ubicazione diversa da quella occupata dagli esercizi cessati;
  - m) per *accorpamento di esercizi commerciali*, l'ampliamento di superficie di vendita di un esercizio commerciale nella sua sede, effettuato attraverso la contestuale cessazione degli altri esercizi;



- n) per *prodotti di artigianato*, dei quali è ammessa la libera vendita sul luogo di produzione o in locali adiacenti, i prodotti oggetto di trasformazione da parte dell'artigiano che ne faccia mutare il segmento di mercato, vale a dire la destinazione tipica;
  - o) per *opere di ingegno a carattere creativo*, di cui è ammessa la libera vendita da parte del suo autore, le realizzazioni, pur riproducibili in serie, nella cui determinazione del prezzo l'apporto creativo è nettamente predominante sul costo dei materiali o sui tempi e processi di realizzazione, quali l'abbigliamento dipinto a mano, boccali con scritte, spille in cuoio, bigiotteria fatta a mano e simili;
  - p) per *opere d'arte*, di cui è ammessa la libera vendita da parte del suo autore, le realizzazioni, non riproducibili in serie, che necessitano di spiccate doti artistiche non comuni ed il cui valore è normalmente svincolato dal costo dei materiali,
  - q) per *modelli COM1 e COM2* i modelli per le comunicazioni degli esercizi di vicinato e le domande di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita, di cui alla deliberazione 13 aprile 1999 della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie locali e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale– serie generale, n. 94 del 23.4.1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono considerate carenti del requisito di professionalità del commercio e non soggiacciono alla disciplina di cui al presente capo, le attività di vendita del tutto sporadiche ed occasionali, prive di apposita organizzazione aziendale, purché riguardino ridotti quantitativi e siano limitate nel tempo e, in particolare:
- a) la vendita di piccoli quantitativi di mimose in occasione della festa della donna, di vischio in occasione del Natale e simili;
  - b) le vendite in particolari occasioni effettuate da organizzazioni umanitarie o di volontariato;
  - c) le vendite effettuate da scouts o scuole di prodotti di propria realizzazione.
3. E' altresì considerata carente del requisito di professionalità del commercio la fornitura, a prezzo di costo o con solo recupero spese, di giornali, riviste, pellicole, cartoline e francobolli effettuata in strutture ricettive a favore degli alloggiati o di buste, carta da pacchi ed altra cartoleria minuta all'interno di uffici postali, effettuata per sole finalità di servizio alla clientela.

### **Art. 65 (Caratteristiche dei locali)**

1. Il commercio al dettaglio disciplinato dal decreto è esercitato in locali aventi le seguenti caratteristiche:
- a) essere ubicati in zone dello strumento urbanistico in cui è ammesso l'esercizio del commercio in genere o, nel caso in cui detto strumento operi distinzioni, dello specifico tipo di commercio previsto;
  - b) possedere la prescritta destinazione d'uso commerciale;
  - c) possedere la certificazione o attestazione di agibilità;
  - d) possedere i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e quant'altro prescritto dalle normative speciali in relazione ai prodotti trattati o al tipo di commercio praticato;
  - e) avere accesso diretto su pubblica via o su luogo pubblico ovvero su spazi, piazzali, cortili e simili anche privati purché permanentemente aperti al pubblico;



- f) essere stabilmente distinti da altri locali o spazi destinati al commercio.
2. I requisiti di carattere urbanistico specifici delle attività commerciali non sono richiesti per le attività di vendita al dettaglio effettuate dall'industriale o dall'artigiano in tali loro qualità sul luogo di produzione e nei limiti previsti dalla vigente legislazione.
  3. Ad ogni esercizio commerciale, oggetto di comunicazione o autorizzazione, corrisponde una sola superficie di vendita ed almeno un accesso all'esterno o su gallerie o spazi comuni comunicanti all'esterno.
  4. E' ammessa la compresenza di più esercizi commerciali nei medesimi locali, anche tra di loro comunicanti, purché le rispettive superfici di vendita siano nettamente separate ed individuabili con separatori a carattere stabile.

### **Art. 66** **(Requisiti per l'esercizio del commercio)**

1. Il commercio può essere esercitato, direttamente ed in proprio, solo da chi abbia raggiunto la maggiore età o, con l'autorizzazione del Tribunale, sia emancipato di diritto ai sensi dell'art. 360 del codice civile.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti morali, di cui all'art. 5 del decreto, è ostativa all'esercizio del commercio anche l'eventuale condanna emessa con l'annotazione di "non menzione"
3. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale è equiparata alla riabilitazione.
4. L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati all'art. 5 del d.lgs. 114/98 è ostativa all'esercizio dell'attività commerciale, salvo successiva estinzione del reato, senza necessità di riabilitazione, qualora il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione, rispettivamente entro cinque o due anni, della medesima specie del reato oggetto di patteggiamento. L'estinzione non si produce se il soggetto si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
5. L'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio è effettuato d'ufficio dal Comune:
  - a) presso la Questura, per le misure di prevenzione;
  - b) presso la Prefettura, per la certificazione antimafia;
  - c) presso il Casellario giudiziale per l'assenza di condanne penali ostative o per la dichiarazione di delinquente abituale professionale o per tendenza e per il requisito della dichiarazione di fallimento.
6. I requisiti morali devono essere posseduti:
  - a) dal titolare nelle imprese individuali;
  - b) da tutti i soci nelle società in nome collettivo;
  - c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
  - d) dal presidente o legale rappresentante, nelle società a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni, nelle società cooperative, consorzi, enti ed associazioni;
  - e) da chi rappresenta in Italia società estere.
7. L'accertamento del requisito di specifica qualificazione professionale per il settore alimentare, previsto all'art. 5, comma 5, del decreto, è effettuato:





- a) presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel caso di esercizio in proprio dell'attività;
  - b) presso la Camera di Commercio, per il requisito dell'iscrizione presso l'abolito Registro per gli Esercenti il Commercio (R.E.C.);
  - c) presso l'INPS per l'esercizio in qualità di familiari coadiutori;
  - d) sulla base di documentazione relativa all'impresa nella quale il richiedente ha prestato la propria opera, per i dipendenti qualificati;
  - e) sulla base degli attestati rilasciati da istituti di formazione professionale, per la qualifica conseguita attraverso corsi qualificanti;
  - f) sulla base dei contratti, nel caso di soci lavoratori o di associazione in partecipazione.
8. I requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare devono essere posseduti:
- a) dal titolare nelle imprese individuali;
  - b) da un legale rappresentante o da un preposto per qualsiasi tipo di società, associazione o ente;
  - c) da chi rappresenta in Italia una impresa estera o da un preposto di questa.
9. Il requisito di qualificazione per il settore alimentare di cui all'art. 5, lettera b) del decreto è riconosciuto a tutti coloro cui, sulla base delle interpretazioni ministeriali sotto il vigore dell'abrogata Legge n° 426/71, era riconosciuto titolo per l'iscrizione al R.E.C e, in ogni caso a coloro che, per i previsti periodi, hanno operato in proprio o come dipendenti qualificati o coadiutori, con mansioni direttamente legate alla vendita, alla produzione o all'amministrazione:
- a) presso esercizi commerciali al dettaglio o all'ingrosso del settore alimentare;
  - b) presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  - c) come agente rappresentate di prodotti alimentari.
10. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio del commercio all'ingrosso è effettuato dalla Camera di Commercio al momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

### **Art. 67**

#### **(Comunicazione per esercizi di vicinato)**

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di vicinato possono essere effettuati solo decorsi trenta giorni dall'apposita comunicazione, contenente le indicazioni di cui all'art. 7, comma 2, del decreto e redatta esclusivamente su modello COM1.
2. Il termine per l'attivazione dell'esercizio, l'ampliamento o il trasferimento decorre dalla data del timbro apposto nella comunicazione dall'ufficio protocollo del comune. Nel caso di inoltro con raccomandata il termine iniziale decorre dalla data di avviso di ricevimento.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione il Responsabile del servizio verifica il contenuto formale della comunicazione, sotto il profilo della completezza e non contraddittorietà degli elementi dichiarati con riferimento al modello COM1
4. Ove il Responsabile del servizio, nei termini di cui all'art. 7 del decreto, rilevi l'irregolarità della comunicazione diffida l'interessato dal dare corso a quanto comunicato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto, e lo invita, ove ciò sia possibile, a presentare le necessarie integrazioni o correzioni, dalla cui presentazione iniziano nuovamente a decorrere i termini di cui all'art. 7 del decreto.



5. In caso di esito positivo delle verifiche effettuate il Responsabile del servizio, decorsi i trenta giorni di cui all'art. 7 del decreto, annota sui registri comunali gli estremi della comunicazione.
6. Nel caso in cui sia decorso un anno da una comunicazione relativa ad esercizi di vicinato di cui all'art. 7 del decreto e l'interessato non abbia dato corso a quanto dichiarato, allo stesso è data comunicazione di decadenza della sua comunicazione di vicinato.

**Art. 68**  
**(Verifica della veridicità delle comunicazioni di vicinato)**

1. La verifica della veridicità delle dichiarazioni e del contenuto della comunicazione, sotto il profilo sostanziale può essere disposta e ripetuta in ogni tempo per l'accertamento della permanenza dei presupposti di attività.
2. La verifica concerne i seguenti elementi:
  - a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5, commi 2 e 4 del decreto;
  - b) la non applicazione delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
  - c) il possesso, trattandosi di attività del settore alimentare, di almeno uno dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 5, comma 5 del decreto;
  - d) il rispetto delle valutazioni di impatto commerciale, se previste dal comune ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto;
  - e) il rispetto delle disposizioni comunali emanate ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento regionale;
  - f) il rispetto delle norme del presente regolamento, del regolamento igienico sanitario, del regolamento edilizio nonché il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali e dei criteri e parametri urbanistici di cui all'articolo 4 della legge regionale.
3. La verifica degli elementi di cui alla lettera f) del comma 2 è effettuata dal Responsabile del Servizio mediante richiesta di parere agli altri uffici comunali competenti che sono tenuti a dare motivata risposta nel termine indicato nella richiesta di parere.
4. Qualora in seguito a verifica della veridicità della comunicazione il Responsabile del Servizio ravvisi, anche sulla base dei pareri acquisiti, l'irregolarità della stessa
  - a) diffida dal dare corso a quanto comunicato, se gli elementi di irregolarità sono rilevati nei termini di cui all'art. 7 del decreto o comunque prima dell'apertura dell'esercizio;
  - b) ne fa segnalazione al competente organo, ai sensi della legge n. 689/81, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22, comma 1 del decreto e l'ordine di chiusura dell'esercizio ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, qualora l'irregolarità sia rilevata dopo l'avvenuta apertura dell'esercizio.



## **Art. 69**

### **(Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita)**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, l'estensione o il cambiamento di settore merceologico di medie strutture di vendita necessitano di autorizzazione su istanza dell'interessato, contenente le indicazioni di cui all'art. 8 del decreto e redatta esclusivamente su modello COM2.
2. Alla domanda debbono essere allegati:
  - a) planimetria in scala 1 : 100 del locale esistente o del progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate le superfici di vendita. In caso di ampliamento devono essere specificate sia le superfici preesistenti sia quelle aggiuntive.
  - b) planimetria in scala 1 : 100 o 1 : 200 degli spazi destinati a parcheggio;
  - c) relazione circa il reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati, qualora tale circostanza voglia essere fatta valere come presupposto di priorità o di autorizzazioni dovute.
3. Qualora necessiti anche concessione o autorizzazione edilizia la stessa deve essere richiesta contestualmente alla domanda, allegando la documentazione specifica richiesta dall'Ufficio Tecnico.
4. Nelle ipotesi di apertura per subingresso, riduzione della superficie di vendita e rinuncia ad un settore merceologico l'autorizzazione amministrativa è sostituita da comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, come modificato dall'art. 2, comma 10, della Legge 24.12.93 n° 537.

## **Art. 70**

### **(Procedimento per le medie strutture di vendita)**

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data del timbro apposto nella domanda dall'Ufficio Protocollo del comune. Nel caso di inoltro con raccomandata il termine iniziale decorre dalla data di avviso di ricevimento.
2. L'Ufficio Protocollo è tenuto a trasmettere all'ufficio commercio le domande relative alle medie strutture di vendite entro ventiquattro ore dal loro inoltro.
3. Entro tre giorni utili dall'inizio del procedimento è data comunicazione del suo avvio all'interessato contenente:
  - a) l'oggetto del procedimento;
  - b) l'indicazione del responsabile del procedimento;
  - c) l'ufficio presso il quale prendere visione di atti o al quale presentare memorie scritte;
  - d) la data di avvio del procedimento e del termine entro il quale deve concludersi.
4. Qualora la domanda risulti incompleta o irregolare, con riferimento all'art. 8 del decreto ed all'apposito modulistica, ai sensi del DPR 26 aprile 1992, n. 300, il responsabile del procedimento



ne dà comunicazione con raccomandata a.r. al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tal caso, i termini previsti per la conclusione del procedimento (silenzio-assenso) sono interrotti e iniziano nuovamente a decorrere, per la loro intera durata, dal momento in cui vengono fornite le integrazioni o le regolarizzazioni.

5. Fuori delle ipotesi previste al comma 4, nel caso di semplice richiesta di chiarimenti, elementi di giudizio o integrazione di elementi i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere per la parte rimanente, dal momento in cui viene fornito quanto richiesto.

### **Art. 71** **(Istruttoria per le medie strutture di vendita)**

1. Entro trenta giorni dall'inizio del procedimento per le medie strutture di vendita, il responsabile del procedimento dà inizio all'accertamento dei seguenti elementi:
  - a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5, commi 2 e 4 del decreto;
  - b) la non applicazione delle misure previste dalla Legge 31/5/1965, n. 575 (antimafia);
  - c) il possesso, trattandosi di attività del settore alimentare, di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall'articolo 5, comma 5 del decreto;
  - d) il rispetto delle disposizioni comunali emanate ai sensi degli articoli 7 ed 8 del regolamento regionale;
  - e) attraverso gli uffici comunali e gli Enti competenti, il rispetto delle norme del presente regolamento, del regolamento igienico sanitario e delle altre disposizioni in materia igienico-sanitaria, del regolamento edilizio nonché il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali e dei criteri e parametri urbanistici di cui all'articolo 4 della legge regionale.
2. L'accertamento di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 è adempiuto dal Responsabile del servizio con l'invio, agli enti ed organismi competenti, della richiesta formale di informazioni e notizie. L'accertamento di cui alla lettera d) è condotto d'ufficio.
3. L'accertamento di cui alla lettera e) del comma 1, è effettuato mediante indizione, nel medesimo termine di cui al comma 1, di una conferenza di servizi cui partecipano il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, il Comandante della Polizia Municipale ed il Responsabile del Procedimento, il Responsabile dell'A.S.L., o loro delegati, ed altri eventuali soggetti indicati nell'atto di indizione ad opera del Sindaco. La conferenza si svolge entro 15 giorni dall'indizione.
4. Il soggetto che ha inoltrato la domanda può essere invitato dal responsabile del procedimento nel proprio ufficio o alla conferenza di cui al comma 3 per fornire chiarimenti ed informazioni.
5. Sono fatte salve diverse disposizioni in sede di istituzione e regolamentazione dello sportello unico delle imprese.



## **Art. 72**

### **(Domande per medie strutture di vendita: automatismi e priorità)**

1. Fatto salvo il rispetto dei requisiti soggettivi, dei regolamenti locali e delle disposizioni di carattere urbanistico ed igienico sanitario, l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita è sempre concessa nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento regionale (concentrazione o accorpamento di esercizi di generi di largo e generale consumo ai sensi della legge n. 426/71).
2. In aggiunta alle priorità di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto, in eventuali aree dichiarate vulnerabili ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis del Regolamento, tra più istanze concorrenti tendenti all'ottenimento nell'ambito di dette aree di autorizzazioni per medie strutture di vendita, viene tenuto conto, in ordine di priorità decrescente, delle seguenti caratteristiche degli interventi:
  - a) maggiori quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
  - b) maggior numero di posti auto, ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
  - c) maggior numero di occupati;
  - d) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
  - e) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;
4. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 3, è data priorità alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti L.R.T. n. 25/1998;
5. Salvo diversamente stabilito nell'atto di dichiarazione delle aree vulnerabili, per domande concorrenti si intendono quelle pervenute nello stesso mese.

## **Art. 73**

### **(Termine del procedimento)**

1. L'istanza di cui all'articolo 8 del decreto si intende accolta qualora non sopravvenga esplicito provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla presentazione o dalla regolarizzazione o integrazione, conformemente e limitatamente agli elaborati prodotti ed alle dichiarazioni rese.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del regolamento regionale il comune rilascia contestualmente l'autorizzazione amministrativa per la media struttura e, ove necessari, la concessione edilizia o altro provvedimento di natura urbanistica al termine del relativo procedimento. L'esito negativo di uno dei due procedimenti inficia anche l'altro, mentre l'eventuale esito positivo di uno dei due non costituisce presupposto sufficiente per la positiva conclusione dell'altro.
3. Il rilascio dell'autorizzazione non esonera l'interessato dal compimento di eventuali ulteriori adempimenti (certificato prevenzione incendi ecc.) da compiere prima dell'attivazione della media struttura che deve avvenire nel termine di 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione amministrativa, salvo proroga per gravi e comprovati motivi.



4. Terminato con esito positivo il procedimento di accoglimento dell'istanza il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione alla Questura ed all'Ufficio Tributi.
5. Qualora l'istruttoria abbia dato esito negativo il Responsabile del procedimento invia all'interessato il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, contenente:
  - a) l'indicazione degli elementi e dei motivi di rigetto dell'istanza e delle relative norme di legge;
  - b) l'indicazione dei mezzi di ricorso.

**Art. 74**  
**(Grandi strutture di vendita e centri commerciali)**

1. Alle domande di apertura, ampliamento e trasferimento di grandi strutture di vendita superiori a 1500 mq di superficie si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto e agli articolo 10 e seguenti del regolamento regionale.
2. Ai centri commerciali si applicano le disposizioni di cui al punto 11.1.1 del Regolamento regionale.

**Art. 75**  
**(Autorizzazioni temporanee)**

1. In occasione di feste ed altre manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per il commercio, valide solo per i giorni e gli orari specificati, sulla base di istanza inoltrata almeno quindici giorni prima e corredata da autocertificazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto e della legge n. 575/65 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le autorizzazioni temporanee, considerato il carattere non professionale dell'attività, sono rilasciate anche per locali non a destinazione commerciale, in presenza delle condizioni di sicurezza ed igienicità autocertificate dal richiedente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande che, in seguito all'abrogazione dell'art. 103 del TULPS, sono rilasciate sulla base dei principi generali di cui alla legge n. 287/91, senza necessità di apposita previsione nelle ordinanze di cui alla legge gennaio 1996, n. 25.
4. Il Sindaco può disciplinare, con apposito atto, il rilascio delle autorizzazioni temporanee stabilendo eventuali limitazioni e criteri di priorità.

**Art. 76**  
**(Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio)**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 11 bis del regolamento regionale, è fatto divieto di vendita congiunta nel medesimo locale di vendita, salvo per i seguenti prodotti:
  - a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;



- b) materiale elettrico
  - c) colori e vernici, carte da parati;
  - d) ferramenta ed utensileria;
  - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
  - f) articoli per riscaldamento;
  - g) strumenti scientifici e di misura;
  - h) macchine per ufficio;
  - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
  - j) combustibili;
  - k) materiali per l'edilizia;
  - l) legnami
2. Nelle ipotesi di artigiani ed industriali cui è consentita la vendita di prodotti di propria realizzazione, rientranti in una delle categorie indicate al comma primo, la superficie destinata alla vendita al dettaglio deve risultare nettamente individuata ed essere contenuta nei limiti dell'esercizio di vicinato.

**Art. 77**  
**(Gestione di reparto)**

1. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, perché lo gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti, in relazione ai prodotti venduti nel reparto stesso.
2. L'affidamento di reparto, si perfeziona con la comunicazione a cura dell'affidante, al Comune all'ufficio sull'Imposta del Valore Aggiunto ed al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
3. Il Responsabile del procedimento può disporre in capo all'affidatario di reparto l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio.

**Art. 78**  
**(Subingresso e modifiche nella rappresentanza)**

1. Il subingresso nella titolarità di un esercizio commerciale, per acquisto o gestione d'azienda, necessita di comunicazione ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto effettuata sugli appositi modelli.
2. L'attività può essere iniziata dal subentrante immediatamente dopo la comunicazione, se in possesso dei prescritti requisiti ovvero, in caso contrario, dopo la loro acquisizione, ferme restando le disposizioni in materia di ordine di chiusura degli esercizi di vicinato o revoca delle autorizzazioni previste all'art. 22 del decreto.



3. Il subentrante per causa di morte ed il donatario privi dei requisiti per l'esercizio del commercio possono esercitare provvisoriamente per un periodo di sei mesi dall'acquisto del titolo, nel corso del quale possono cedere a terzi l'attività, anche in assenza di detti requisiti.
4. La società ente o associazione cui venga a mancare l'unico soggetto qualificato per l'esercizio dell'attività commerciale alimentare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto, può continuare l'attività per sessanta giorni, in attesa della sua sostituzione, termine decorso il quale l'attività è sospesa qualora non sia intervenuto un nuovo soggetto qualificato.
5. Nel caso di modifica nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, il nuovo rappresentante deve darne comunicazione al Comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al Registro delle Imprese indicando la data della variazione e le complete generalità del nuovo rappresentante.
6. Nell'ipotesi di trasformazione di una società o di un'associazione in un'altra il legale rappresentante di quest'ultima trasmette al Comune gli estremi della trasformazione entro trenta giorni da essa per le necessarie annotazioni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

**Art. 79**  
**(Vendite straordinarie)**

1. L'esercente che intende effettuare vendite straordinarie deve darne previa comunicazione al Comune:
  - a) almeno 10 giorni prima, trattandosi di vendite promozionali, ad eccezione di quelle di prodotti alimentari o per l'igiene della persona e della casa che non richiedono comunicazione;
  - b) almeno 15 giorni prima, trattandosi di vendite di liquidazione
2. La comunicazione, in carta semplice, prende data dalla registrazione a protocollo in caso di consegna a mano o dal timbro postale di invio e deve contenere i periodi, la durata, l'indicazione dei locali interessati e, per le vendite di liquidazione, la prova dei presupposti, come indicato all'articolo 15, comma 1 del regolamento regionale.
3. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere l'indicazione della durata della vendita.
4. I prodotti oggetto di vendita straordinaria debbono risultare nettamente separati da quelli eventualmente venduti in condizioni ordinarie.
5. E' vietato, anche nella pubblicità, il riferimento a vendite fallimentari, la vendita per incanto o con giochi a premi e simili o porre limitazioni di quantità acquistabili da un medesimo consumatore.
6. A tutela del consumatore, è vietato, durante le vendite straordinarie, tappezzare o oscurare le porte a vetri, le finestre e le vetrine degli esercizi commerciali con manifesti, cartelloni o altri espedienti





che impediscano la visione dell'interno dei locali per una superficie superiore al 25% della porta, finestra o vetrina.

7. Le vendite di liquidazione:
  - a) hanno durata massima di otto settimane, nei casi di cessione o cessazione dell'attività;
  - b) hanno durata massima di quattro settimane nel caso di trasferimento di sede, trasformazione o rinnovo dei locali;
  - c) se effettuate per cessazione dell'attività, al termine, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi 180 giorni dalla data di cessazione indicata nella comunicazione al Comune;
  - d) consentono di porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio o nei locali di sua pertinenza, con divieto di reintroduzione di merci, anche solo in conto deposito
  - e) se effettuate per rinnovo locali, richiedono comunicazione corredata da apposita relazione sull'intervento previsto ed i relativi costi, da comprovare, ad eventuale richiesta del Comune ed al termine dei lavori, con idonea documentazione, ai fini della verifica del presupposto del rinnovo di locali per almeno l'ottanta per cento degli arredi.
  
8. Le vendite di fine stagione
  - a) sono effettuate, senza necessità di previa comunicazione, dal giorno successivo all'Epifania fino al 7 marzo e dal primo sabato successivo al 9 luglio fino al 10 settembre, salvo diversa intesa con le Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento regionale. ;
  - b) consentono di porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio o nei locali di sua pertinenza, con divieto di reintroduzione di merci, anche solo in conto deposito;
  - c) salvo diverso accordo con le rappresentanze comunali degli operatori e dei consumatori, ove esistenti, riguardano esclusivamente i generi di vestiario e abbigliamento in genere, gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima, le calzature e pelletterie, gli articoli sportivi, le confezioni ed i prodotti legati a particolari festività, al termine delle stesse.
  
9. Le vendite promozionali relative a prodotti del settore non alimentare, esclusi i prodotti per l'igiene della persona e della casa:
  - a) debbono avere durata massima di sei settimane consecutive; al termine è necessario che intercorrano almeno 60 giorni dalla precedente vendita promozionale del medesimo prodotto;
  - b) sono vietate nei periodi di vendita di fine stagione, nei trenta giorni ad essi antecedenti e nel mese di dicembre.

### **Art. 80**

#### **(Obbligo di vendita)**

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto la vendita dei prodotti è effettuata nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste.
2. L'obbligo di vendita sussiste anche in presenza di richiesta di quantitativi minimi di merce. E' vietato porre limitazioni alla quantità massima di merci da acquistare.
3. Le merci prenotate dal consumatore debbono essere tolte dall'esposizione al pubblico o comunque nettamente separate dalle altre, con cartello o altro espediente che indichi chiaramente che il prodotto non è disponibile.



**Art. 81**  
**(Allestimento vetrine)**

1. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui:
  - a) l'allestimento della vetrina sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tali operazioni;
  - b) l'allestimento della vetrina avvenga in un momento di chiusura dell'esercizio o di momentanea sospensione dell'attività con chiusura della porta di ingresso;
  - c) l'omissione dell'indicazione dei prezzi, per allestimenti di vetrine particolarmente lunghi e complessi, sia previamente comunicata al Comune ovvero da questo autorizzata, qualora debba protrarsi per oltre cinque giorni.
2. Gli artigiani e gli industriali che vendono al pubblico al dettaglio sono tenuti, a norma del presente regolamento, ad indicare nelle merci il prezzo di vendita con le medesime modalità e nei medesimi limiti previsti per gli operatori commerciali.

**Art. 82**  
**(Disposizioni di carattere merceologico)**

1. Il titolare, alla data del 24 aprile 1998, di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 24 della legge n. 426/71, per il commercio al dettaglio di prodotti rientranti nei settori alimentari e non alimentari ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti compresi in detti due settori nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e fatte salve le disposizioni specifiche che riguardano la vendita di determinati prodotti, anche in presenza di titolo autorizzatorio non aggiornato.
2. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detersivi, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.
3. L'operatore abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione.
4. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
5. Costituisce apertura di nuovo esercizio commerciale l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.



6. Ferma la necessità della specifica qualificazione, la vendita di prodotti di erboristeria necessita anche dell'ordinario requisito professionale per il settore alimentare solo qualora vengano venduti prodotti alimentari.
7. Il pane in vendita deve essere custodito in appositi recipienti o in alternativa adeguatamente confezionato, con chiara indicazione della qualità e prezzo. L'obbligo di pesare il pane sussiste indipendentemente da una richiesta in tal senso dell'acquirente.
8. Non costituisce vendita né somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di piccoli quantitativi di prodotti alimentari o di bevande, anche alcoliche, a fini promozionali o di scelta.
9. Ai fini dell'art. 126 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sono considerate prive di valore o di esiguo valore le cose usate diverse da auto e moto cicli, mobili, computer, elettrodomestici ed audiovisivi, comprese le autoradio.



## CAPO X DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI

### Sezione I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 83 (Oggetto e definizioni)

1. Il presente capo disciplina l'esercizio di giochi leciti in apposite sale giochi o in altri luoghi pubblici e privati, comunque configurati.
2. Ai fini delle presenti norme si intendono:
  - a) per *T.U.L.P.S.*, il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
  - b) per *giochi automatici*, gli apparecchi ed i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco ed il trattenimento, quali videogiochi o flipper, di cui al comma quinto dell'articolo 110 del TULPS;
  - c) per *giochi non automatici*, ogni altro gioco diverso da quelli indicati alla lettera b), quali giochi da tavolo, il biliardo, il biliardino, il bowling, il ping pong, il gioco delle carte, il bingo, i giochi indicati all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
  - d) per *apparecchi da trattenimento*, i juke-box, gli apparecchi televisivi, i video-clip e gli altri apparecchi ed attrezzature di divertimento che non richiedono partecipazione diretta dell'utente;
  - e) per *sala giochi*, uno o più locali comunicanti, destinati prevalentemente ai giochi. Ai fini del presente regolamento sono destinati prevalentemente ai giochi i locali nei quali sono messi a disposizione del pubblico, a fini di lucro, più di cinque giochi oppure nei quali la superficie occupata da giochi, indipendentemente dal loro numero, superi il 50% della superficie utile totale oppure nei quali la superficie destinata ai giochi superi comunque il valore di 50 mq.
  - f) per *superficie utile* di una sala giochi, la superficie occupata dai giochi, dalle strutture e servizi accessori, compresa la vendita o somministrazione di alimenti e bevande, o comunque utilizzata dagli avventori, esclusi i magazzini i depositi, gli uffici ed i servizi igienici;
  - g) per *strutture con giochi*, gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le strutture ricettive e gli altri pubblici esercizi di cui all'art. 86 del TULPS nonché i circoli privati ed ogni altra struttura pubblica o privata in cui sono presenti non oltre cinque giochi su una superficie non superiore al 50% della superficie utile della struttura e comunque inferiore a 50 mq.;
- 3.



3. Nel numero dei giochi non si computano il gioco delle carte ed i giochi da tavolo.
4. Sono sottoposte alla disciplina delle sale giochi, ferma l'applicazione delle norme specifiche in materia, anche le sale bingo, le sale di scommesse lecite ed ogni altra struttura con accesso di pubblico nella quale si praticano attività ludiche, a carattere non sportivo, dietro compenso comunque configurato.
5. Non rientrano nell'oggetto del presente capo i giochi e le attrazioni di spettacoli viaggianti sottoposti alla disciplina di cui alla legge 18 giugno 1968, n. 337 ed all'articolo 69 del T.U.L.P.S., né i giochi d'azzardo vietati dalla legge.

**Art. 84**  
**(Necessità dell'autorizzazione)**

1. L'esercizio di giochi è subordinato al possesso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. nella quale sono specificati i locali, il numero ed il tipo di giochi assentiti.
2. L'autorizzazione è necessaria nelle ipotesi di:
  - a) apertura, trasferimento di sede, mutamento della titolarità di sale giochi;
  - b) installazione di giochi di qualsiasi tipo in pubblici esercizi, siano essi di somministrazione o strutture ricettive o altro pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del TULPS, così come previsto all'art. 194 del relativo Regolamento;
  - c) distribuzione di giochi automatici presso esercizi di qualsiasi tipo o presso circoli privati, consistente nella vendita, nella consegna, nell'installazione o posizionamento di giochi ed altre simili operazioni poste in essere dal produttore o dal distributore dei giochi;
  - d) gestione diretta di giochi automatici in esercizi o locali, compresi i circoli privati, consistente nelle operazioni di accensione, raccolta delle poste, manutenzione, consegna di premi e simili altre operazioni ad opera del distributore del gioco;
  - e) gestione indiretta di giochi automatici in esercizi o locali, compresi i circoli privati, consistente nelle operazioni indicate al punto d) ad opera del titolare o di altro personale dell'esercizio o di soggetti terzi a ciò incaricati.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere positivo degli uffici comunali competenti in materia di ambiente e territorio in ordine alla tutela dell'inquinamento acustico, nonché nei casi indicati alle lettere c) d) ed e) del comma 1, alla previa esibizione del nulla-osta dell'Amministrazione finanziaria.
4. Non necessita dell'autorizzazione prevista per i giochi all'articolo 86 del TULPS:
  - a) l'installazione di singoli giochi in esercizi diversi dai pubblici esercizi, salvo che trattisi di giochi automatici, come chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C del 02/07/97 e sempreché, mantenendosi nei limiti di cui all'articolo 83, comma 2, lettera g) delle presenti norme non configuri l'ipotesi di attivazione di una sala giochi;



- b) la vendita di giochi, ancorché automatici, fatta direttamente dal produttore ad altri rivenditori, secondo quanto chiarito dalla Circolare del Ministero dell'Interno 28 giugno 2001;
  - c) l'ampliamento dei locali di sale giochi o di strutture con giochi, nel rispetto delle disposizioni generali valesvoli per l'ampliamento di locali o della struttura, esercizio o pubblico esercizio, che ospita i giochi.
5. Il rilascio dell'autorizzazione prevista al presente articolo è di spettanza del dirigente comunale ed è a carattere permanente. Dell'avvenuto rilascio è data notizia al Prefetto che può disporre la sospensione, la revoca o l'annullamento.
  6. Oltreché per richiesta del Prefetto, l'autorizzazione è revocata nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 11 del T.U.L.P.S.
  7. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i previsti requisiti del TULPS.
  8. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla domanda, termine decorso il quale la stessa si intende respinta. In caso di domande concorrenti è data priorità secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze.

**Art. 85**  
**(Requisiti soggettivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma primo, del TULPS, l'autorizzazione di cui all'articolo 86 del medesimo non può essere rilasciata se il richiedente:
  - a) ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  - b) è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma secondo, del TULPS, l'autorizzazione di cui all'articolo 86 del medesimo può essere negata qualora nei confronti del richiedente si accerti l'assenza del requisito di buona condotta oppure qualora lo stesso abbia riportato condanna per:
  - a) delitti contro la personalità dello Stato;
  - b) delitti contro l'ordine pubblico;
  - c) delitti contro persone commessi con violenza;
  - d) furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  - e) violenza o resistenza all'autorità.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di requisito antimafia.



**Art. 86**  
**(Requisiti dei locali)**

1. Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali aventi, in alternativa, una o altra delle seguenti destinazioni d'uso:
  - a) destinazione commerciale
  - b) destinazione per pubblico esercizio
  - c) destinazione per locali di pubblico spettacolo
  - d) altra eventuale destinazione affine, previo espresso parere dell'Ufficio urbanistica
2. Il rilascio di autorizzazione per singoli giochi all'interno di strutture con giochi, come definite all'articolo 83, comma 2, lettera g) è consentita nel rispetto della destinazione d'uso prevista per l'attività principale svolta nel locale.
3. Oltre ai presupposti di natura urbanistica ed edilizia di cui ai commi da 1 a 2, i locali adibiti a sala giochi necessitano, prima dell'inizio della loro utilizzazione per l'attività, della verifica di idoneità sotto il profilo igienico sanitario nonché, qualora abbiamo capienza superiore a cento persone, di prevenzione incendi.
4. Si applica l'articolo 152 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, in materia di sorvegliabilità.
5. La collocazione di giochi in aree esterne ai locali è consentita solo in presenza di espressa annotazione sul titolo di autorizzazione, fatte salve le disposizioni in materia di eventuale occupazione di suolo pubblico.

Sezione II  
SALE GIOCHI

**Art. 87**  
**(Sale con giochi prevalentemente automatici)**

1. Sono sale giochi con giochi prevalentemente automatici, quelle nelle quali oltre un quarto della superficie è destinata all'installazione ed utilizzazione da parte degli avventori di giochi automatici, come definiti all'articolo 83, comma 2, lettera b).
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, nei centri storici del Comune, intesi come zona A di cui al D.M. 02.04.1968, n. 1444, ai sensi del vigente strumento urbanistico, è vietato:
  - a) aprire nuove sale con giochi automatici o trasferirne da altre zone del comune;
  - b) aumentare il numero dei giochi automatici eventualmente autorizzati;



- c) aumentare la superficie occupata da giochi automatici o comunque destinata agli utilizzatori dei medesimi;
3. Nelle parti del territorio comunale diverse dai centri storici, l'apertura o il trasferimento di sede di sale con giochi prevalentemente automatici è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, calcolate secondo il percorso pedonale più breve:
- a) ml. 500, da altra sala giochi di qualsiasi tipo;
  - b) ml. 700, da scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria;
  - c) ml. 200 da ospedali, cliniche, case soggiorno per anziani, ospizi e case di cura o riposo in genere;
  - d) ml. 100 da alberghi ed altre strutture ricettive alberghiere;
4. Fermi i divieti nei centri storici disposti dal comma 2, il numero massimo dei giochi autorizzabile è pari ad uno ogni 15 metri quadrati di superficie utile, con eventuale approssimazione all'unità superiore.

#### **Art. 88**

##### **(Sale con giochi prevalentemente non automatici)**

1. Sono sale con giochi prevalentemente non automatici, quelle nelle quali la superficie destinata a giochi automatici non supera un quarto della superficie utile totale.
2. L'apertura o il trasferimento di luogo delle sale giochi previste al presente articolo, è autorizzato in tutto il territorio comunale nel rispetto delle seguenti distanze minime, calcolate secondo il percorso pedonale più breve:
  - a) ml. 100, da altra sala giochi di qualsiasi tipo;
  - b) ml. 200, da scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria, ostelli universitari e per la gioventù;
3. L'autorizzazione all'aumento del numero di giochi non automatici, nel rispetto delle normative relative ai locali e di sicurezza, è rilasciata senza vincoli quantitativi o numerici.

#### **Art. 89**

##### **(Domande relative alle sale giochi)**

1. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di sale giochi è redatta in carta legale ed indirizzata al sindaco. Essa contiene:
  - a) le generalità del richiedente e, nel caso di società, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
  - b) l'ubicazione dei locali;





- c) l'indicazione del numero e della tipologia dei giochi e della superficie destinata ad essi e agli avventori che ne fanno uso, distintamente per i giochi automatici e per quelli non automatici;
  - d) l'indicazione della proprietà degli eventuali apparecchi di cui al 5 comma dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ovvero i dati di identificazione del proprietario se diverso dal richiedente;
2. Alla domanda sono allegati:
- a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale dei locali e la ripartizione in vani, la superficie utile e la capienza massima, l'indicazione di ingressi, uscite di sicurezza e servizi igienici;
  - b) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg x mq);
  - c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
  - d) documentazione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi a firma di tecnico abilitato;
  - e) autocertificazione antimafia;
  - f) copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al soggetto proprietario dei giochi di cui al 5° comma dell'art. 110 del T.U.L.P.S. o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n. 445, attestante la sussistenza dello stesso.
  - g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n. 445 attestante il possesso del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, con indicati gli estremi dello stesso, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n. 445 attestante l'avvenuta presentazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco della dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12.01.98 n. 37 (solo nel caso in cui la capienza massima dei locali è superiore a cento persone).
3. Nel caso di forza maggiore, esaurientemente documentato, è ammesso il trasferimento temporaneo di sale giochi in deroga al divieto di cui all'articolo 87, comma 2, lettera a) o ai limiti di distanza minima di cui all'art. 87, comma 3 e 88, comma 2, per non oltre un anno.
4. La domanda di variazione, modifica o aumento del numero dei giochi della sala giochi contiene le indicazioni di cui al comma 1. Ad essa è allegata la documentazione di cui alle lettere b) ed f) del comma 2, ove ne ricorrano i presupposti, nonché dichiarazione di aver depositato presso l'esercizio la relazione tecnica di verifica acustica di cui al D.P.C.M. n. 215/99.

**Art. 90**  
**(Subingresso in sale giochi)**

- 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto al subingresso dell'avente causa nella titolarità della licenza, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
- 2. In caso di subingresso per atto tra vivi, alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti;
  - a) copia del contratto di cessione o di affitto di azienda registrato o in corso di registrazione;



- b) autorizzazione originale del cedente;
  - c) copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per i giochi di cui al 5° comma dell'art. 110 del T.U.L.P.S. o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n. 445 attestante il possesso di detto nulla osta;
3. Il subentrante per causa di morte può continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Decorso tale termine, se l'autorizzazione al subingresso non è stata richiesta, l'attività deve essere sospesa.
4. Alla richiesta di autorizzazione a nome del subentrante per causa di morte deve essere allegato:
- a) documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede;
  - b) autorizzazione originale del defunto;
  - c) rinuncia all'attività, a norma di legge, di altri eventuali coeredi;
  - d) documentazione di cui alla lettera c) del comma 2.
5. Salva la facoltà di continuazione dell'erede prevista al comma 3, in caso di subingresso l'attività è sospesa dalla data del titolo di trasferimento e può essere ripresa dal subentrante solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione a suo nome.
6. In deroga a quanto disposto al comma 5, l'attività può essere immediatamente ripresa dal subentrante subito dopo la domanda ed in attesa del rilascio del nuovo titolo, qualora la domanda stessa sia accompagnata da autocertificazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 11 del TULPS nonché da dichiarazione di non aver operato alcuna modifica nell'assetto della sala giochi, nel numero e tipo di giochi e in nessuno altro elemento della stessa. L'eventuale modifica della sala giochi forma oggetto di distinta ed autonoma domanda rispetto al subingresso.
7. Qualora il subentrante per atto tra vivi o per causa di morte non presenti la richiesta e non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del trasferimento dell'azienda, decade dal diritto di ottenere l'autorizzazione e di esercitare l'attività.

### **Art. 91 (Orari delle sale giochi)**

1. L'orario di attività delle sale giochi è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, distintamente per le sale con giochi prevalentemente automatici e per le altre, disponendo orari di apertura più ampi per queste ultime e tenendo conto dei periodi dell'anno in cui è in vigore l'ora legale.
2. Il Sindaco, con ordinanza specifica per la singola sala giochi ed avente validità annuale rinnovabile su istanza degli interessati, autorizza la protrazione dell'attività di un'ora rispetto ai limiti stabiliti nella propria ordinanza, relativamente alle sole sale giochi che non vertono nelle ipotesi di rischio alla quiete ed al riposo.



3. Il rischio alla quiete ed al riposo è valutato discrezionalmente dal Sindaco, sulla base del rapporto di cui all'articolo 92, comma 4, della gravità e frequenza dei fatti accertati, di eventuali esposti della popolazione e di ogni altro elemento utile, eventualmente acquisito.

**Art. 92**  
**(Disturbo alla quiete)**

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del codice penale, del codice civile ed in materia di inquinamento acustico, nell'esercizio dell'attività di sala giochi deve essere obiettivamente evitato ogni disturbo alla quiete pubblica ed al riposo, anche se dovuto al comportamento degli avventori nelle prossimità dei locali o ad altra causa indipendente dalla volontà del titolare della sala gioco.
2. Ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 1, a cura dell'Area di Vigilanza è organizzato un controllo periodico del disturbo alla quiete ed al riposo nelle adiacenze delle sale giochi, con particolare riguardo agli schiamazzi, alle urla, alle risa, allo sbattimento di portiere d'auto, all'accelerazione immotivata di motocicli e ad altri rumori molesti la cui produzione può essere evitata.
3. Il servizio di verifica prevede almeno un sopralluogo al mese nelle adiacenze di ciascuna sala gioco, con verbalizzazione di quanto riscontrato.
4. Ferma l'eventuale applicazione delle sanzioni di legge nei confronti dei soggetti responsabili, ove ne ricorrano i presupposti, il servizio di vigilanza, entro mese di dicembre di ciascun anno, comunica al Sindaco l'esito degli accertamenti effettuati nel corso dell'anno.

**Art. 93**  
**(Sospensione dell'attività)**

1. In caso di sospensione dell'attività per un tempo superiore a otto giorni ed inferiore a tre mesi, il titolare della sala giochi deve darne preventiva comunicazione al Sindaco in forma scritta.
2. Qualora, per cause di forza maggiore da comprovarsi dall'interessato, la chiusura dell'attività debba protrarsi per un periodo superiore a tre mesi, il titolare della sala giochi deve chiedere preventivamente l'autorizzazione.
3. Ai sensi dell'art. 99 del TULPS, il titolare della sala giochi è tenuto a comunicare per iscritto la ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione.

**Art. 94**  
**(Attività di somministrazione di alimenti e bevande)**



1. Presso le sale giochi, può essere autorizzata, quale attività complementare ed ai sensi dell'art. 5, lettera C della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per una superficie di somministrazione non superiore ad un quarto della superficie utile.
2. Nelle sale con giochi prevalentemente automatici, come definite all'articolo 87, l'autorizzazione è rilasciata per la sola somministrazione di bevande analcoliche.
3. In deroga al disposto del comma 2, sono fatte salve le autorizzazioni alla somministrazione di bevande alcoliche presso sale giochi già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'iscrizione, ai sensi della legge n. 287/1991, al Registro Esercenti il Commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

**Art. 95**  
**(Prescrizioni di esercizio per le sale giochi)**

1. E' fatto divieto di accesso alle sale giochi ai minori di anni quattordici. E' consentito l'accesso alle sole sale con giochi prevalentemente non automatici ai minori di anni 14, che abbiano superato i dieci anni, purché accompagnati da familiare maggiorenne ed al solo fine dell'utilizzazione di giochi non automatici.
2. Nelle sale giochi debbono essere esposti, in luogo ben visibile al pubblico:
  - a) una tabella, vidimata dal Sindaco o suo delegato, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, i giochi vietati, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno nonché le prescrizioni e i divieti specifici disposti dall'autorità nel pubblico interesse.
  - b) i regolamenti e le tabelle delle tariffe di ciascun gioco.
  - c) un cartello recante il divieto di cui al comma 1.

Sezione II  
**STRUTTURE CON GIOCHI**

**Art. 96**  
**(Superficie utile delle strutture con giochi)**

1. L'installazione di singoli giochi all'interno di strutture quali esercizi commerciali, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le strutture ricettive e gli altri pubblici esercizi di cui all'art. 86 del TULPS nonché di circoli privati ed in ogni altra struttura pubblica o privata è autorizzabile fino al limite di cinque giochi che occupino una superficie non superiore al 50% della superficie utile e comunque 50 mq. di superficie.



2. Ai fini del presente articolo per superficie utile si intende:
  - a) la superficie di vendita degli esercizi commerciali;
  - b) la superficie di somministrazione negli esercizi di somministrazione di sole bevande;
  - c) la superficie dei locali del circolo privato, nella relativa ipotesi;
3. Negli spazi comuni di centri commerciali è occupabile con giochi una superficie massima di 50 metri quadrati, ferma restando la facoltà di installare giochi nei singoli esercizi, di cui alla lettera a) del comma 2.
4. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nelle strutture ricettive, negli esercizi di pubblico spettacolo ed in ogni altro esercizio o struttura pubblica o privata non prevista alle lettere precedenti, il posizionamento di giochi può avvenire solo in ingressi, hall, sale per televisione e simili, per una superficie massima di 50 mq. complessivamente.
5. La violazione dei limiti indicati ai commi 1 e 2 costituisce attivazione abusiva di sala giochi.

**Art. 97**  
**(Procedura per l'installazione di singoli giochi)**

1. L'installazione di singoli giochi in pubblici esercizi, quali esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, strutture ricettive, locali di trattenimento e spettacolo ed altri pubblici esercizi di cui all'articolo 86 del TULPS, necessita di autorizzazione su domanda dell'interessato contenente:
  - a) le generalità del richiedente e, nel caso di società, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
  - b) l'ubicazione dei locali della struttura nella quale installare i giochi ed attività che in essi si svolge;
  - c) l'indicazione del numero e della tipologia dei giochi e della superficie destinata ad essi;
  - d) l'indicazione della proprietà degli eventuali apparecchi di cui al 5 comma dell'art. 110 del T.U.L.P.S. ovvero i dati di identificazione del proprietario se diverso dal richiedente.
2. Alla domanda è allegato:
  - a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie utile totale dei locali e la parte di essa destinata ai giochi;
  - b) nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 Kg x mq);
  - c) documentazione di impatto acustico di cui alla legge n. 447/95 e successivi decreti attuativi – a firma di tecnico abilitato;
  - d) autocertificazione antimafia;
  - e) copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al soggetto proprietario dei giochi di cui al quinto comma dell'art. 110 del T.U.L.P.S. o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.00 n. 445, attestante la sussistenza dello stesso.



3. L'installazione di singoli giochi in esercizi commerciali, centri commerciali, circoli privati o altri esercizi diversi dai pubblici esercizi è sottoposta a previa comunicazione contenente le medesime indicazioni di cui al comma 1.
4. Necessita in ogni caso di autorizzazione l'installazione di giochi automatici.
5. Ferma restando la necessità di autorizzazione in capo a chi installa o distribuisce giochi, l'autorizzazione a detenere gli stessi è rilasciata:
  - a) a favore del medesimo titolare della struttura all'interno della quale sono collocati i giochi, nell'ipotesi di cui all'articolo 84, comma 2, lettera e);
  - b) a favore di soggetti terzi, qualora ne assumano direttamente la gestione, nell'ipotesi di cui all'art. 84, comma 2, lettera d).
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), la cessione in proprietà o in gestione della struttura principale all'interno della quale sono collocati i giochi, dà diritto ad ottenere il subingresso anche nell'autorizzazione alla detenzione dei giochi, purché il subentrante possieda i requisiti soggettivi previsti.
7. Si applica il disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 90.

**Art. 98**  
**(Prescrizioni per i singoli giochi)**

1. Nelle strutture con giochi è vietato consentire l'uso dei giochi automatici ai minori di anni quattordici. E' consentito l'uso di giochi non automatici ai minori di anni 14, che abbiano superato i dieci anni, purché accompagnati da familiare maggiorenne.
2. Alle strutture con giochi si applica il disposto dell'articolo 95, comma 2, in materia di obblighi di esposizione.
3. L'uso dei giochi nelle strutture con giochi è consentito nei medesimi orari in cui è consentita l'apertura delle sale con giochi prevalentemente automatici, senza tenere conto delle eventuali protrazioni di orario a i sensi dell'articolo 91, comma 2, e in ogni caso durante l'orario di apertura della struttura che li ospita.
4. La chiusura temporanea della struttura con giochi, effettuata a norma della legge e dei regolamenti comunali, consente anche la sospensione dei giochi, senza necessità di apposita istanza o comunicazione.

Sezione III  
SANZIONI

**Art. 99**  
**(Violazioni)**



1. Ai sensi dell'art. 17 bis del TULPS la violazione delle disposizioni di cui al presente capo o le eventuali ulteriori prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 518,00 a € 3.113,00.
2. Entro cinque giorni dal ricevimento del rapporto il dirigente comunale competente ordina la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione o la sospensione dell'attività per il tempo necessario ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque non superiore a tre mesi.
3. L'ordine di sospensione è revocato quando l'interessato dimostra di aver ottemperato alle prescrizioni.
4. Nel caso di strutture con giochi, l'ordine di cessazione o sospensione dell'attività dei giochi non implica chiusura della struttura che li ospita.
5. Qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 100 del TULPS l'autorizzazione è sospesa o revocata dal Questore.

**Art. 100**  
**(Abuso dell'autorizzazione)**

1. Per l'applicazione dell'articolo 10 del TULPS, costituisce abuso del titolo autorizzatorio l'accertamento, per tre volte nel medesimo anno solare, di violazioni in materia di:
  - a) orario di apertura delle sale giochi o di uso dei giochi nelle strutture con giochi;
  - b) divieto di uso di giochi da parte di minori;
  - c) violazioni in materia di rumorosità ed inquinamento acustico, connessi all'uso di impianti audio gestiti dal titolare.
2. L'elencazione di cui al comma 1 non è esaustiva e non esclude la configurabilità di abuso del titolo in altre ipotesi di gravi violazioni, secondo provvedimento motivato del dirigente, assunto su conforme parere della Giunta e degli Organi di vigilanza.
3. Nel caso di abuso del titolo, il dirigente comunale competente dispone, ai sensi dell'articolo 10 del TULPS, la sospensione dell'attività della sala giochi o di tutti i giochi presenti in strutture con giochi:
  - a) per quindici giorni nel primo caso di accertamento di abuso;
  - b) per due mesi nella prima recidiva nell'abuso;
  - c) per sei mesi nella seconda recidiva nell'abuso.
4. La sospensione è disposta previa comunicazione di avvio del procedimento ed esame di eventuali controdeduzioni o audizione degli interessati. La sospensione è disposta, per i periodi previsti al comma 3, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il dirigente comunale riceve rapporto della violazione che, unitamente alle precedenti, configura abuso del titolo.
5. L'autorizzazione è revocata:
  - a) qualora si accertino ulteriori abusi del titolo dopo la seconda recidiva, salvo il disposto del comma 6;
  - b) qualora venga violato l'ordine di sospensione dell'attività di cui al comma 3, ferma l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale.



6. Decorsi due anni dall'ultima delle violazioni accertate, senza che ne siano state accertate altre, il computo delle violazioni è azzerato sia ai fini della valutazione di abuso, sia ai fini della valutazione di recidiva.

## **CAPO XI MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI**

### **Art. 101 (Esercizio di mestieri girovaghi)**

1. E' vietato esercitare, anche solo occasionalmente, mestieri girovaghi, pur in presenza di iscrizione nell'apposito registro, senza previa licenza di cui all'art. 121 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ovvero fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.
2. E' in ogni caso vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
3. La vendita in forma ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'art. 37 del TULPS, è soggetta ad autorizzazione comunale che è rilasciata a coloro che siano anche in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
4. La richiesta di offerte spontanee, mediante posizionamento immobile (statue umane) non costituisce attività economica ed è consentita nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. La statua umana può essere in ogni momento allontanata dagli organi vigilanza qualora la sua presenza contrasti con il decoro o per altri motivi di pubblico interesse. Il posizionamento abituale o ricorrente di statue umane nel medesimo punto richiede concessione di suolo pubblico.
5. Il disposto di cui al comma 4 si applica anche ai suonatori su strada, sempreché per le modalità di svolgimento o altri elementi, non si configuri l'attività di intrattenimento o spettacolo e semprechè non si arrechi disturbo alla pubblica quiete.

### **Art. 102**





### **(Portabagagli e facchini)**

1. L'esercizio dei mestieri di addetto pubblico al trasporto di bagagli o facchino è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Gli addetti pubblici al trasporto di bagagli o facchini, nell'esercizio delle loro mansioni, debbono costantemente esporre un tesserino di riconoscimento con fotografia, vidimato dal Comune.

### **Art. 103 (Lavavetri)**

1. E' vietato esercitare l'attività di lavavetri o di commercio in forma itinerante qualora ciò determini intralcio o pericolo alla circolazione ed alla sicurezza veicolare e pedonale.

### **Art. 104 (Tendoni ed altre attrezzature per pubblici spettacoli)**

1. Senza l'autorizzazione di cui all'art. 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciata previo parere ai sensi dell'articolo 80, non possono erigersi tendoni per circhi, stunt cars, zoo, spettacoli mobili e simili o comunque attrezzature di pubblico spettacolo. Il divieto comprende anche le aree private aperte al pubblico.
2. Sono fatte salve le disposizioni in tema di occupazione del suolo pubblico.
3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 può essere subordinato al versamento di idonea cauzione, determinata nell'importo dall'Ufficio tecnico comunale, a garanzia della pulizia e messa in ripristino delle aree occupate al termine del loro utilizzo.

### **Art. 105 (Cortei e processioni)**

1. Ai fini della sicurezza nella circolazione stradale, dello svolgimento di cortei funebri o processioni religiose, marce, cortei e simili, anche con autoveicoli, è data comunicazione, con congruo anticipo, all'Ufficio Polizia Municipale che stabilisce eventuali itinerari o impartisce altre prescrizioni del caso.
2. La necessità di servizio di viabilità è stabilita di volta in volta dalla Polizia Municipale.



**CAPO XII**  
**POLIZIA RURALE**

**Art. 106**  
**(Costruzioni rurali)**

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e specifiche dell'edilizia rurale, nella costruzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle, costruzioni e fabbricati rurali in genere debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:
  - a) tutte le costruzioni debbono essere munite di gronda e gli scarichi d'acqua piovana debbono essere incanalati o comunque realizzati in modo da impedire danni alle strade pubbliche;
  - b) i fienili, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e ad adeguata distanza dalle abitazioni, comunque non inferiore a trenta metri;
  - c) sono vietati depositi di spazzatura, rifiuti, detriti e simili, nonché accumuli di fertilizzanti naturali, salvo esigenze strettamente temporanee;

**Art. 107**  
**(Strade vicinali)**

1. Le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe, taglio di siepi o altre ostruzioni vegetali, manutenzione e ripulitura dei fossi laterali di dimensione adeguata alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali. In difetto provvede il Comune con rivalsa di spese.
2. Sotto fatte salve le disposizioni in materia di consorzi obbligatori.

**Art. 108**  
**(Distanze dei fossi, canali ed alberi)**

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. La distanza minima delle piantagioni dal confine è così determinata:



- a) ml 3 nel caso di alberi ad alto fusto;
- b) ml 1,5 per gli alberi non ad alto fusto, le viti, gli arbusti, le siepi vive e le altre piantagioni.

## **CAPO XIII SANZIONI**

### **Art. 109 (Accertamento delle violazioni e sanzioni)**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, per le quali non è disposta apposita sanzione a norma dei commi che seguono, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 180,00.
2. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 130,00 a € 450,00 le seguenti violazioni:
  - art. 4 (rottami e detriti)
  - art. 8 (mostre e vetrine)
  - art. 9 (esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione)
  - art. 28 (divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche)
  - art. 30 (volantini, opuscoli e foglietti)
  - art. 31, commi 1, 4, 5, 7, 8, 9 (disposizioni riguardanti gli animali in genere)
  - art. 32, comma 3 (cani)
  - art. 35 (oggetti sospesi o sporgenti)
  - art. 36, comma 2 (caduta di acqua su area pubblica)
  - art. 42 (installazione di antenne paraboliche)
  - art. 43 (prescrizioni di installazione di antenne paraboliche)
  - art. 45 (esercizio dei mestieri, arti e industrie)
  - art. 47 (produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)
  - art. 48 (elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli)
  - art. 50 (attività musicali)
  - art. 53 (accampamenti)
  - art. 57 (accensione di fuochi ed altre disposizioni antincendio)
  - art. 59 (manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito)
  - art. 79 (vendite straordinarie)
  - art. 80 (obbligo di vendita)
  - art. 81 (allestimento vetrine)
  - art. 82 (disposizioni di carattere merceologico)
  - art. 108 (distanze dei fossi, canali ed alberi)
3. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250,00 a € 900,00 le seguenti violazioni:



art. 2, comma 7 (autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento)  
art. 20 (obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori)  
art. 31, commi 3, 4 quando il transito interessa due o più animali, comma 10 (disposizioni riguardanti gli animali in genere)  
art. 33, commi 1, 2, 7, 9, 10 (manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti)  
art. 46 (impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni)  
art. 52 (discoteche, cinema e ritrovi)  
art. 54 (sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili)  
art. 55 (requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili)  
art. 56 (detenzione di combustibili in sotterranei, solai, e parti comuni di edifici)  
art. 60 (lavori di edilizia), escluso il comma 1, lettera a)  
art. 62 (ripari ai pozzi, cisterne e simili)  
art. 76 (esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio)  
art. 106 (costruzioni rurali)

4. Nel caso di esposto congiunto a firma di almeno dieci cittadini relativo a reiterato e grave disturbo dovuto ai fatti previsti al comma 4 dell'articolo 32, la Polizia Municipale, disposti i necessari accertamenti, applica la sanzione del pagamento di una somma da € 518,00 a € 3.113,00.
5. Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano nel caso in cui la medesima fattispecie sia sanzionata da norme legislative o di altro regolamento.
6. Le violazioni sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Non è ammesso pagamento nelle mani dell'accertatore.

#### **Art. 110**

##### **(Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio)**

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di legge, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati.

#### **Art. 111**

##### **(Sequestro e custodia di cose)**

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione procedono al sequestro amministrativo nei casi previsti dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.



2. Le cose sequestrate sono conservate nella depositaria comunale, se esistente, o presso altro depositario per il tempo previsto per l'eventuale ricorso o, trattandosi di materiale deperibile, per il presumibile tempo di conservazione. Qualora in detto termine non intervenga ricorso o lo stesso sia respinto, le cose sequestrate sono confiscate ovvero, trattandosi, di cose di valore fino a € 516,00, devolute a fini di beneficenza, assistenziali o di volontariato, sulla base dell'ordine temporale di richiesta degli interessati, con recupero delle eventuali spese di custodia o di procedimento. Le procedure per la vendita possono essere oggetto di apposito regolamento o determinazione del responsabile del servizio.
3. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### **Art. 112**

#### **(Sospensione delle licenze)**

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
  - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
  - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
  - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
2. La sospensione si può protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

### **CAPO XIV**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 114**

#### **(Situazioni regolari pregresse)**

1. Sono fatte salve quelle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento che risultano regolarmente autorizzate sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore.

### **Art. 115**

#### **(Accessi stradali)**

1. Ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 285/92 (Codice della strada) gli accessi ed occupazioni attualmente esistenti debbono conformarsi alle disposizioni ivi previste nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



2. Sotto fatte salve le norme dell'eventuale regolamento dei passi carrabili.

**Art. 116**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

\* \* \*

